SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 giugno 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

Ministero della sanità

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero del tesoro

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Toscana

97A3387

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 27 giugno 1997, n. 183.

Disposizioni in materia di procedimenti penali in fase di istruzione formale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica anno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prorogato da ultimo per effetto della legge 2 luglio 1996, n. 343, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997, limitatamente ai procedimenti nei quali siano contestati i delitti previsti dagli articoli 285, 286, 422 e 428 del codice penale.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1997

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MANCINO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n 3891)

Presentato dall'on. PISAPIA il 19 giugno 1997.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 giugno 1997 con il parere della commissione I

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 26 giugno 1997.

Esaminato dalla II commissione in sede legislativa, ed approvato il 26 giugno 1997 in un testo unificato con atto n. 3906 (GRIMALDI ed altri).

Senato della Repubblica (atto n 2559)

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 26 giugno 1997

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 26 giugno 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note all'art 1

— Il testo dell'art 242 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con D.Lgs n. 271/1989, già modificato dall'art 1 del D Lgs n. 77/1990 e come ulteriormente modificato dall'art 1 del D Lgs 17 ottobre 1990, n 293, dall'art 1 del D Lgs. 12 dicembre 1991, n 400, dall'art. 1 del D.Lgs 16 ottobre 1992, n. 411, dall'art 1 del D Lgs. 28 dicembre 1993, n. 563, dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1994, n 702, dall'art. 1 del D.L. 29 aprile 1995, n 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 e dalla legge 2 luglio 1996, n 343, è il seguente

«Art. 242 *(Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente vigenti)* -- 1 La disposizione dell'art 241 si osserva altresì

a) nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice quando è stato compiuto un atto di istruzione del quale è previsto il deposito e il fatto è stato contestato all'imputato ovvero enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto,

b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice, è stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo,

c) nei procedimenti connessi a norma dell'art 45 del codice abrogato per i quali le condizioni indicate nelle lettere *a)* e *b)* ricorrono anche relativamente a uno solo degli indiziati o imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che alla data di entrata in vigore del codice i procedimenti siano già riuniti

2 Quando si procede con istruzione sommaria, se entro il 31 dicembre 1990 non è stato ancora richiesto il decreto di citazione a giudizio o richiesta la sentenza di proscioglimento o non è stato disposto il giudizio direttissimo, il pubblico ministero entro i successivi trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue conclusioni al giudice istruttore. Questo provvede agli adempimenti previsti dall'art 372 del codice abrogato ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi indicato pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di invio a giudizio.

3 Quando si procede con istruzione formale, se l'istruzione è ancora in corso alla data del 31 dicembre 1990 ovvero, quando si tratta dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera *a)*, del codice, alla data del 30 giugno 1997, il giudice istruttore entro cinque giorni deposita il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al pubblico ministero a norma dell'art. 369 del codice abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art 372 del codice abrogato, il giudice istruttore pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio

4 Nei procedimenti di competenza del pretore, se alla data del 31 dicembre 1990 l'istruzione è ancora in corso, il pretore entro trenta giorni pronuncia sentenza di proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero dispone il giudizio direttissimo»

— I delitti previsti dagli articoli 285, 286, 422 e 428 del codice penale, per i quali la legge qui pubblicata proroga al 31 dicembre 1997 il termine di cui al comma 3 dell'art. 242 sopranportato, sono, rispettivamente

devastazione, saccheggio e strage (art 285);
guerra civile (art. 286),
strage (art 422),
naufragio, sommersione o disastro aviatorio (art 428)

97G0231

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 184.

Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

Art. 1.

Cumulo di periodi assicurativi

1. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità.

2. Il cumulo di cui al comma 1 opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

3. Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna gestione.

4. Gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione da parte dell'assicurato e, in caso di decesso di quest'ultimo, dal mese successivo a tale evento.

5. Rientra nei poteri degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributivi previsti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensione e non per la misura di quest'ultima.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCATTO

Art. 2.

Corsi universitari di studio

1. La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2-*novies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995.

4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati coefficienti attuariali.

5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante indivi-

duale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

Art. 3.

Riscatto di periodi di lavoro all'estero e di aspettativa

1. La facoltà di riscatto, prevista dall'articolo 51, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'articolo 2-*octies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è estesa a tutti gli iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed il relativo onere è dovuto dall'assicurato nella misura intera.

2. Ai lavoratori, collocati in aspettativa ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 26, come integrata dalla legge 25 giugno 1985, n. 333, è data facoltà di procedere al riscatto, in tutto o in parte, dei periodi di fruizione dell'aspettativa medesima che non siano coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria.

Art. 4.

Modalità dei riscatti

1. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 sono estese a tutti i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell'onere, si applica l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PROSECUZIONE VOLONTARIA

Art. 5.

Estensione del regime della prosecuzione volontaria INPS alle altre forme di previdenza

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e alla legge 18 febbraio 1983, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificate dal presente capo, sono estese agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa se l'assicurato nel quinquennio precedente la domanda può far valere, nella gestione presso la quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, anche non continuativa:

a) 36 contributi mensili;

b) 156 contributi settimanali;

c) 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini;

d) 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i giovani;

e) 65 settimane per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui agli articoli 40, n. 9, e 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Resta fermo il requisito di anzianità contributiva ridotta previsto dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che trova applicazione anche per i casi di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995.

3. Ai fini del computo del quinquennio di cui al comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Presupposti di ammissione

1. La contribuzione volontaria può essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

2. La contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.

Art. 7.

Modalità di determinazione della contribuzione

1. L'importo del contributo volontario è pari all'aliquota di finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica, applicata all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda.

2. L'importo minimo di retribuzione sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore alla retribuzione settimanale, determinata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al comma 2, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo è ragguagliato a mese. Rimane ferma, se esistente, l'applicazione del minimale retributivo per gli iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria nel caso di minimi retributivi superiori a quelli indicati nel presente comma.

4. Per i prosecutori volontari autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni speciali per gli arti-

giani, i commercianti ed i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

5. Le retribuzioni sulle quali è calcolato l'importo del contributo volontario sono rivalutate annualmente con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in base alla variazione dell'indice del costo della vita determinato dall'ISTAT nell'anno precedente.

6. L'assicurato, il quale riprenda i versamenti volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, può ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario da lui dovuto. Tale importo è calcolato sulla base della media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la ripresa dei versamenti stessi. La domanda di cui sopra deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

7. Per gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'importo del contributo è commisurato alla retribuzione media della classe precedentemente assegnata.

8. Gli assicurati, ai quali è stata assegnata anteriormente alla data di cui al comma 7, l'ultima classe, vigente pro-tempore, hanno facoltà di richiedere, entro un anno dalla medesima data, l'assegnazione della retribuzione corrispondente a quella media, percepita in costanza di rapporto di lavoro nell'anno precedente la data di decorrenza dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

Art. 8.

Modalità di versamento

1. Il versamento deve effettuarsi entro il trimestre successivo a quello solare cui è riferita la contribuzione, secondo le modalità stabilite da ciascun ente interessato.

2. La contribuzione volontaria relativa al trimestre in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione e quella riferita a periodi precedenti devono essere versate entro il trimestre successivo a tale data.

3. I termini di cui al presente articolo sono perentori e le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione a richiesta dell'interessato al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento.

Capo IV

NORME FINALI

Art. 9.

Norme transitorie e finali

1. Nelle materie regolate dal presente decreto legislativo continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni relativamente alle domande esercitate dagli interessati in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 10.

Abrogazioni

1. È abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare in contrasto o incompatibile con quelle recate dal presente decreto legislativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10 comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il comma 39 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) è il seguente: «39. Con uno o più decreti da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria nonché a conformarle al sistema contributivo di calcolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi riconoscibili, con particolare riferimento alle contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i periodi di maternità e per aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e degli articoli 3, comma 32, e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i periodi di maternità, revisione dei criteri di accredito figurativo, in costanza di rapporto lavorativo, escludendo che l'anzianità contributiva pregressa ne costituisca requisito essenziale;

b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla previgente disciplina per casi di disoccupazione;

c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico dello Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni per la durata massima di tre anni; nei casi di formazione professionale, studio e ricerca e per le tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari, precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi assicurativi».

— Il comma 1 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1996, n. 417 (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) è il seguente: «1. I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono differiti al 30 aprile 1997».

Note all'art. 1:

— Il comma 19 dell'art. 1 della legge n. 335/95, così recita: «19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia"».

— Il comma 20 dell'art. 1 della legge n. 355/1995, così recita: «20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento dell'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonché dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età. Qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'art. 3, comma 6, compete una indennità *una tantum*, pari all'ammontare dell'assegno di cui al citato art. 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e delle previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le modalità e i termini per il conseguimento dell'indennità».

— Il comma 12 dell'art. 3 della legge n. 335/1995, è il seguente: «12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del *pro rata* in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo art. 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostituitive, e al medesimo art. 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge».

Note all'art. 2:

— L'art. 2-*novies* del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali) così recita:

«Art 2-*novies* (*Riscatto laurea*). — Il periodo di corso di laurea è riscattabile con le norme e le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. L'onere del riscatto è ridotto del cinquanta per cento. L'art. 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato».

— Il comma 3 dell'art. 2 del D.L. 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 novembre 1982 e misure per il contenimento del disavanzo del settore previdenziale), così recita: «Per il riscatto del periodo di corso legale di laurea è soppressa la riduzione del cinquanta per cento prevista dall'articolo 2-*novies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, relativamente alle domande di riscatto presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

— Il comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, così recita: «26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività».

— L'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) è il seguente:

«Art. 1 (*Titoli universitari*). — 1. Le università rilasciano i seguenti titoli:

a) diploma universitario (DU);

b) diploma di laurea (DL);

c) diploma di specializzazione (DS);

d) dottorato di ricerca (DR)».

— I commi 12 e 13 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, così recitano: «12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo».

— L'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), così recita:

«Art. 13. — Ferme restando le disposizioni penali il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo di adeguamento, dando luogo all'attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presento articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.

Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.

Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale».

Note all'art. 3:

— Il comma 2 dell'art. 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) è il seguente: «La facoltà di riscatto, da esercitarsi nei modi previsti dal citato art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è estesa a tutti i cittadini italiani che abbiano prestato lavoro subordinato all'estero, nel territorio libico o delle ex colonie italiane, non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana».

— L'art. 2-*octies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è il seguente:

«Art. 2-*octies* *(Riscatto di periodi di lavoro all'estero).* Nei casi previsti dall'art. 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'onere del riscatto, determinato con le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è ridotto del cinquanta per cento».

— Si reputa opportuno riportare per intero il testo della legge 11 febbraio 1980, n. 26 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 febbraio 1980, n. 51), recante norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero:

«Art. 1. — L'impiegato dello Stato, il cui coniuge — dipendente civile o militare della pubblica amministrazione — presti servizio all'estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione».

«Art. 2. — L'aspettativa, concessa sulla base dell'art. 1 della presente legge, può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in aspettativa. L'impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno».

«Art. 3. — Il tempo trascorso in aspettativa concessa ai sensi dell'art. 1 della presente legge non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza o previdenza.

L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa».

«Art. 4. — Qualora l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso, l'impiegato che cessa dall'aspettativa occupa — ove non vi siano vacanze disponibili un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della prima vacanza».

— Il testo della legge 25 giugno 1985, n. 333 (Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali), è il seguente:

«*Articolo unico.* — Il dipendente statale, il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali, può chiedere il collocamento in aspettativa a norma della legge 11 febbraio 1980, n. 26».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 si veda in nota all'art. 2.

Note all'art. 5:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 1972, n. 131.

Il testo della legge 18 febbraio 1983, n. 47 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 febbraio 1983, n. 55.

— Per il testo del comma 26 dell'art. 2 della legge n. 335/1995, si veda in nota all'art. 2.

— Gli articoli 40, n. 9, e 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) sono i seguenti:

«Art. 40. Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria:

1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° *(omissis);*

9° coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi».

«Art. 76. — La disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, e quella relativa a periodi di sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione, non danno diritto all'indennità.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il parere del Comitato speciale e delle associazioni professionali interessate, saranno stabilite le tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione.

Quando la disoccupazione derivi da dimissioni, da licenziamento in tronco, o da astensione dal lavoro nei casi previsti dall'art. 502 del codice penale, il periodo indennizzabile è ridotto di trenta giorni dalla data di cessazione dal lavoro, fermo restando il disposto del penultimo comma dell'art. 73.

Non è dovuta l'indennità di disoccupazione durante il periodo di rocovero o di cura a domicilio per tubercolosi, o di ricovero in altro istituto di cura a carico dell'Istituto ai fini della prevenzione o della cura dell'invalidità».

— Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione) così recitano:

«Art. 7 *(Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei).* — 1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Per tale autorizzazione è richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria».

«Art. 8 *(Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico).* — 1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività di lavoro dipendente con contratti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico, i periodi, successivi al 31 dicembre 1996, di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione obbligatoria, possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento

della riserva matematica secondo le modalità di cui all'art 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni

2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n 47 Per tale autorizzazione è richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi assicurativi di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare lo stato di occupazione a tempo parziale di cui al comma 1 per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o contribuzione volontaria

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare».

— Per il testo del comma 26 dell'art 2 della legge n 335/1995 si veda in nota all'art. 2

— Il testo dell'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, è il seguente.

«Art 3 — Sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti dal precedente art 1 ai fini dell'autorizzazione al versamento dei contributi volontari

i periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui all'art 49 della legge 30 aprile 1969, n 153,

i periodi di malattia, di cui all'art. 56, lettera *a)*, n 2, del R D.L 4 ottobre 1935, n. 1827, riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché quelli eccedenti i limiti stabiliti dal predetto articolo, purché risultanti da certificazione rilasciata da un ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera;

i periodi di interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di gravidanza e puerperio di cui alla legge sulla tutela delle lavoratrici madri, riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'art 56, lettera *a)*, n. 3, del R D L 4 ottobre 1935, n. 1827,

i periodi considerati dall'art 4 della legge 4 aprile 1952, n 218, e ogni altro periodo di contribuzione figurativa prevista da disposizioni di legge;

i periodi di lavoro subordinato autonomo — che avrebbero comportato in Italia l'obbligo assicurativo ai sensi, rispettivamente, del R D L. 4 ottobre 1935, n, 1827, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, della legge 4 luglio 1959, n 463, della legge 22 luglio 1966, n 613, e successive modificazioni ed integrazioni compiuti all'estero e non protetti, per qualsiasi motivo, agli effetti delle assicurazioni interessate in base ad accordi o convenzioni internazionali,

i periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da un fondo di previdenza sostitutivo dell'assicurazione stessa, o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, in applicazione della legge 2 aprile 1958, n 322, e dell'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153, o in altre disposizioni legislative, e la data di notifica all'interessato dell'effettivo trasferimento dei contributi stessi all'assicurazione predetta;

i periodi intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da una assicurazione estera in applicazione di trattati, convenzioni o accordi inernazionali e la data dell'effettivo trasferimento dei contributi stessi all'assicurazione predetta,

i periodi occorsi per il recupero dei contributi obbligatori omessi che risultino determinati ai fini del perfezionamento dei requisiti previsti per l'autorizzazione ai versamenti volontari,

i periodi durante i quali sono rimasti pendenti procedimenti giudiziari attinenti il rapporto assicurativo,

i periodi durante i quali il richiedente ha goduto di pensione di invalidità poi revocata per cessazione dello stato invalidante,

i periodi intercorrenti tra la data dell'ultimo contributo di riscatto versato a norma degli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della legge 30 prile 1969, n. 153 e la data di entrata in vigore della legge stessa».

Note all'art 7

— Il comma 1 dell'art 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), così recita. «1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 7,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno»

- Gli articoli 3 e 10 della legge 2 agosto 1990, n 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) sono i seguenti.

«Art 3 *(Prosecuzione volontaria)* 1 A decorrere dal 1° luglio 1990 gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono inseriti, ai fini dei versamenti volontari, nella tabella *A* allegata alla presente legge La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi presi in considerazione, ai sensi dell'art 1, negli ultimi tre anni di lavoro Per i periodi di contribuzione volontaria anteriori al 1° luglio 1990 si tiene conto dei redditi di cui ai commi 9 e 10 dell'art 5

2 L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è pari al risultato che si ottiene applicando al reddito medio imponibile di cui al comma 1 le aliquote previste all'art 1. I redditi di cui alla citata tabella *A* sono rivalutati annualmente, e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, con riferimento al valore aggiornato del livello minimo imponibile, di cui al comma 3 dell'art 1, e al valore aggiornato del limite massimo di retribuzione annua pensionabile, cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti Le sei classi di reddito intermedie tra i suddetti valori sono costruite con conseguenti adeguamenti di pari ampiezza».

«Art 10 *(Prosecuzione volontaria)* 1. A decorrere dal 1° luglio 1990 i coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono iscritti ai fini del versamenti volontari nella tabella *E* allegata alla presente legge

La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio e pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro determinati ai sensi dell'art 7 Ai fini della determinazione della predetta media, per i periodi anteriori al 1° luglio 1988, si tiene conto dei redditi di cui al comma 5 dell'art 8.

2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è determinato applicando al reddito medio della classe stessa l'aliquota contributiva in misura intera vigente per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nella gestione di cui al comma 1 dell'art 7 L'importo del contributo volontario minimo non può, comunque, essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni, ragguagliato a mese

3 Gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 1° luglio 1990 sono inseriti nella prima classe di reddito della citata tabella *E*

4 A decorrere dall'anno 1991 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno i redditi di cui alla citata tabella *E* sono aumentati in misura pari all'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'Istat per l'anno precedente ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria»

97G0226

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Novi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Novi di Modena (Modena) ed il sindaco nella persona della sig.ra Simona Vaccari;

Considerato che, in data 24 marzo 1997, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Novi di Modena (Modena) è sciolto.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Novi di Modena (Modena) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Simona Vaccari.

Il citato amministratore, in data 24 marzo 1997, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Novi di Modena (Modena).

Roma, 28 maggio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5035

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Rovagnate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Rovagnate (Lecco), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate da otto consiglieri e dal sindaco, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *b)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rovagnate (Lecco) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Felice De Prisco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rovagnate (Lecco), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da

dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate, in data 3 maggio 1997, da otto membri del corpo consiliare e dal sindaco.

Le dimissioni di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Pertanto, il prefetto di Lecco, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 839/97/13.1/Gab. del 20 maggio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rovagnate (Lecco) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Felice De Prisco.

Roma, 10 giugno 1997

Il Ministro NAPOLITANO

97A5036

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Castagnole Monferrato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Castagnole Monferrato (Asti) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1997, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castagnole Monferrato (Asti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Lorenzo Micheluzzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castagnole Monferrato (Asti), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1997.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo - sezione provinciale di Alessandria, con provvedimento del 24 marzo 1997, diffidava il consiglio comunale di approvare il bilancio entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'atto di diffida.

Nella seduta del 9 aprile 1997, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del bilancio di previsione del 1997.

Pertanto, l'organo di controllo, con decisione n. 4828 del 14 aprile 1997, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava in data 30 aprile 1997 il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997.

Il prefetto di Asti, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Castagnole Monferrato, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 1802/13.1/29/Gab. del 2 maggio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castagnole Monferrato (Asti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Lorenzo Micheluzzi.

Roma, 10 giugno 1997

Il Ministro. NAPOLITANO

97A5037

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Termoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Termoli (Campobasso) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1997, negligendo

così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)* e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Termoli (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gianfranco Casilli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Termoli (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1997.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo di Campobasso, con provvedimento n. 1860 del 17 marzo 1997, diffidava il consiglio comunale di approvare il bilancio entro venti giorni dalla data di ricezione.

Nella seduta del 7 aprile 1997, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del documento contabile in parola.

Pertanto, l'organo di controllo, con atto n. 2345 dell'11 aprile 1997, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava in data 26 aprile 1997 il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997, il bilancio pluriennale 1997/1999 e la relazione previsionale e programmatica.

Il prefetto di Campobasso, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Termoli, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 950/13-3/78/T. Gab. del 29 aprile 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Termoli (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gianfranco Casilli.

Roma, 10 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5038

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Civitella Alfedena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 dono stati eletti il consiglio comunale di Civitella Alfedena (L'Aquila) ed il sindaco nella persona del dott. Antonio Ricci;

Considerato che, in data 17 aprile 1997, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Civitella Alfedena (L'Aquila) è sciolto.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Civitella Alfedena (L'Aquila) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Antonio Ricci.

Il citato amministratore, in data 17 aprile 1997, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, a causa delle successive dimissioni presentate dal vice sindaco, in data 23 maggio 1997, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il prefetto di L'Aquila, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, nella persona del dott. Francesco Massidda con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Civitella Alfedena (L'Aquila).

Roma, 10 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5039

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Anastasia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sant'Anastasia (Napoli) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 1997 e del bilancio pluriennale 1997/1999, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Anastasia (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Armogida è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sant'Anastasia (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 1997 e del bilancio pluriennale 1997/1999.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo - sezione provinciale di Napoli - con provvedimento n. 1312 del 24 febbraio 1997, diffidava il consiglio comunale di approvare il bilancio entro il termine ultimo di venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida.

Tuttavia, decorso anche tale termine infruttuosamente, l'organo di controllo, con atto n. 2266 del 21 marzo 1997, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava con la delibera n. 3, in data 11 aprile 1997 il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 ed il bilancio pluriennale 1997/1999.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Anastasia, disponendone, nelle more, con provvedimento n. 007787/Gab./EE.LL. del 29 marzo 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Anastasia (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Armogida.

Roma, 10 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5040

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 4 giugno 1997.

Proroga di termini per il mancato funzionamento del tribunale di Macerata e dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso detto tribunale.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note n. 7 in data 28 febbraio 1997 del presidente della corte d'appello delle Marche e n. 335 in data 28 febbraio 1997 del presidente del tribunale di Macerata, qui da intendersi riprodotte, con le quali si comunica che il tribunale di Macerata e l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso detto tribunale, non sono stati in grado di funzionare per il periodo dal 26 dicembre 1996 al 2 gennaio 1997 a causa dell'impraticabilità delle strade in conseguenza delle abbondanti nevicate;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Macerata e dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso detto tribunale, per il periodo dal 26 dicembre 1996 al 2 gennaio 1997, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1997

p. *Il Ministro:* MIRONE

97A5044

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 aprile 1997.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 luglio 1993 concernente tariffe e diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1991, recante determinazione ai sensi dell'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'I.S.P.E.S.L., per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1993 che modifica l'allegato 1 al decreto ministeriale 14 febbraio 1991;

Ritenuto opportuno modificare la formulazione adottata all'ultima voce dell'allegato 1 al decreto ministeriale 19 luglio 1993 per escludere l'applicazione delle tariffe ivi previste quando si tratti di prestazioni rese su navi e natanti di ogni specie, ormeggiati a banchine classificate in circuito;

Decreta:

Art. 1.

1. All'ultima voce dell'allegato 1 al decreto ministeriale 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1993, le parole:

«*b)* fuori il circuito doganale individuato con decreto del Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti:

«*b)* fuori del circuito doganale individuato con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 18, comma secondo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Non sono considerate fuori circuito doganale le navi e i natanti di ogni specie ormeggiati a banchine classificate in circuito».

2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 259

97A5046

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «San Quirico» a r.l., in Pistoia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISTOIA

Visto l'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento da parte dell'autorità governativa delle società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere

lo scopo sociale o che per due anni consecuitivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544, terzo comma, del codice civile, così modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni perdono personalità giuridica e si sciolgono di diritto;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Vista l'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia San Quirico a r.l., con sede in Pistoia, dalla quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dai predetti articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e che non ha alcuna attività da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «San Quirico» a responsabilità limitata, con sede in Pistoia, piazza Garibaldi n. 5, costituita per rogito notaio dott. Francesco Caponnetto in data 3 febbraio 1978, rep. n. 191724, registro società n. 4281, tribunale di Pistoia, B.U.S.C. n. 646/157943, è sciolta ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

Pistoia, 10 giugno 1997

Il direttore: CARUSO

97A5047

DECRETO 10 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edilnuova» a r.l., in Pistoia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PISTOIA

Visto l'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento da parte dell'autorità governativa delle società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544, terzo comma, del codice civile, così modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni persono personalità giuridica e si sciolgono di diritto;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Vista l'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia «Edilnuova» a r.l., con sede in Pistoia, dalla quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni dai predetti articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e che non ha alcuna attività da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Edilnuova» a responsabilità limitata, con sede in Pistoia, piazza Garibaldi n. 5, costituita per rogito notaio dott. Francesco Caponnetto in data 31 ottobre 1977, rep. n. 190959, registro società n. 4200, tribunale di Pistoia, B.U.S.C. n. 628/155870, è sciolta ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

Pistoia, 10 giugno 1997

Il direttore: CARUSO

97A5048

DECRETO 12 giugno 1997.

Conferma della delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato dott.ssa Federica Gasparrini, on. Elena Montecchi e sen. Antonio Pizzinato.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 3 febbriao 1993, n. 29, nella parte relativa alla distinzione tra atti riservati all'autorità di governo ed atti di competenza dei dirigenti;

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59 ed, in particolare, l'art. 11, comma 4, che ribadisce il principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 13 giugno 1996, recante: «delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato dott.ssa Federica Gasparrini, on. Elena Montecchi e sen. Antonio Pizzinato»;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 28 novembre 1996 recante integrazione al decreto ministeriale 6 giugno 1996;

Vista la circolare n. 61469/G/26 in data 14 aprile 1997 relativa alla «distinzione tra atti riservati all'Autorità di Governo ed atti di competenza dei dirigenti» in applicazione del sopracitato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché della summenzionata legge 15 marzo 1997, n. 59;

Ritenuto di chiarire sulla base della predetta circolare l'ambito delle attribuzioni delegate ai Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Sono confermate le deleghe di attribuzioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato dott.ssa Federica Gasparrini, on. Elena Montecchi e sen. Antonio Pizzinato previste dai decreti ministeriali in premessa citati con esclusione degli atti di gestione riservati, ai sensi del decreto legislativo del 23 febbraio 1993, n. 29, alla competenza dei dirigenti del Ministero del lavoro e previdenza sociale.

Roma, 12 giugno 1997

Il Ministro: TREU

97A5049

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 giugno 1997.

Emissione di un prestito obbligazionario della Repubblica italiana per un ammontare nominale pari a 5.000 milioni di franchi francesi, della durata di dieci anni, al tasso di interesse fisso del 5,875%.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, con il quale si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 giugno 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 39.808 miliardi;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito con modificazioni nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito con modificazioni nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, fra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, come risulta modificato dal trattato sull'Unione europea, ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454;

Visto il regolamento del Consiglio della comunità europea, n. 3320/94 del 22 dicembre 1994, con il quale è stata definita la composizione del paniere dell'ECU in monete degli Stati membri;

Visto in particolare l'art. 109 G del suddetto trattato il quale stabilisce che la composizione valutaria del paniere dell'ECU non sarà modificata, e che dall'avvio della terza fase per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria il valore dell'ECU sarà fissato irrevocabilmente conformemente alle disposizioni dell'art. 109 L, paragrafo 4;

Visto l'art. 109 J paragrafo 4 del trattato suddetto, che fissa la data di avvio della terza fase;

Visto altresì l'art. 109 L paragrafo 4 del medesimo trattato il quale prevede che alla data di inizio della terza fase il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga, adotta i tassi di conversione ai quali le rispettive monete sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ECU viene a sostituirsi a queste valute, e quindi sarà valuta a pieno diritto;

Viste le conclusioni del Consiglio europeo tenutosi a Madrid il 15 e 16 dicembre 1995 che hanno fissato la denominazione della moneta unica in EURO ed il rapporto di conversione di uno a uno tra ECU ed EURO, da recepirsi con apposito regolamento;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'emissione, sui mercati internazionali, di un prestito obbligazionario denominato in franchi francesi, per l'ammontare di 5.000 milioni di franchi francesi, della durata di dieci anni, a tasso fisso;

Vista la proposta della Direzione generale del tesoro del 5 giugno 1997;

Considerato che l'offerta della CDC Marchés e della JP Morgan, in qualità di banche coordinatrici del consorzio di collocamento, è risultata la più conveniente per il Tesoro in termini di riduzione dei costi derivanti

dall'accensione e gestione di tale prestito, nonché in funzione dell'elevata conoscenza del mercato del franco francese;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro, alle condizioni di seguito descritte:

importo: 5.000 milioni di franchi francesi;

durata: 10 anni;

prezzo: 101,594%;

tasso di interesse annuo: 5,875%, pagabile posticipatamente a partire dal 2 luglio 1998;

commissione di sottoscrizione, collocamento e vendita: 2%;

decorrenza: 2 luglio 1997;

scadenza: 2 luglio 2007;

netto ricavo: 4.979.700.000 franchi francesi.

Art. 2.

Il prestito sarà inizialmente rappresentato da un certificato globale al portatore rappresentativo di titoli al portatore del valore nominale di 10.000, 100.000, 1.000.000 franchi francesi.

I titoli saranno quotati alle borse valori di Parigi e Lussemburgo.

Fermo restando che la Francia abbia già ridenominato in EURO il proprio debito, all'avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria, il Tesoro ridenominera in EURO i titoli di cui al presente decreto; così come previsto dall'art. 109 L (4) del trattato citato nelle premesse.

La ridenominazione avverrà con le modalità previste dal prospetto ("Offering Circular") descrittivo del prestito, che verrà messo a disposizione dei sottoscrittori in coincidenza con l'offerta dei titoli sul mercato.

Art. 3.

Ai fini fiscali i titoli rappresentativi del prestito ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano ed alle loro rendite.

Salvo le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, in forza del quale l'esenzione dalle imposte sugli interessi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, restano ferme le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

Art. 4.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate della Repubblica italiana; essi si pongono e si porranno nello stesso grado di qualsiasi altro prestito interno ed estero non privilegiato dello Stato.

La Repubblica italiana non accorderà né ipoteca, né pegni o altre garanzie reali o privilegi, a fronte di debiti esteri della Repubblica, salvo che la stessa o altra garanzia non venga attribuita al presente prestito ed ai titoli rapresentativi dello stesso.

I sottoscrittori del prestito ed i titolari dei relativi titoli avranno facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale erogato e degli interessi maturati, nell'ipotesi che:

a) la Repubblica italiana sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario, e tale inadempienza perduri per un periodo di oltre trenta giorni;

b) la Repubblica italiana sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni del prestito, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la Repubblica italiana abbia avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) la Repubblica italiana sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini dell'emissione prevista dal presente decreto, per debito estero si intende ogni debito della Repubblica italiana, o dalla stessa garantito, denominato in valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera.

Art. 5.

Il versamento dell'importo sottoscritto avverrà, al netto della provvigione, cui al precedente art. 1, il 2 luglio 1997.

Il corrispettivo in lire italiane del suddetto importo, sarà determinato sulla base della quotazione lira/franco francese di due giorni lavorativi precedenti la suddetta data, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate dalla legge 12 agosto 1993, n. 312; tale corrispettivo verrà versato sul capitolo 5100, art. 2, capo X dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.

Il prestito verrà rimborsato, alla pari, il 2 luglio 2007.

Il Tesoro si riserva la facoltà di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 6.

Sulla base degli elementi contenuti nel presente decreto e di quelli derivanti dagli usi e dalla prassi internazionale, il Tesoro stipulerà un accordo con un con-

sorzio di collocamento guidato da CDC Marchés e JP Morgan per la assunzione a fermo ed il collocamento dei titoli sui mercati internazionali.

Il Tesoro riconoscerà a CDC Marchés e JP Morgan che potranno retrocederla in tutto o in parte ai soggetti partecipanti al consorzio, la provvigione del 2% prevista dal precedente art. 1, calcolata sull'importo nominale dell'emissione.

Art. 7.

Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate di tale servizio riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario inerente il prestito, saranno regolati con separato decreto.

Qualora il giorno di pagamento per interessi o rimborso del capitale scada in un giorno non lavorativo nelle città indicate nell'accordo di cui al primo comma del presente articolo, il pagamento stesso verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Art. 8.

I titoli di cui al presente decreto saranno regolati dalla legge dello Stato italiano.

Per le controversie tra il Tesoro ed i portatori dei titoli di cui al presente decreto, i giudici italiani avranno giurisdizione esclusiva.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, nei limiti consentiti dal diritto italiano, per il presente prestito, di qualsiasi privilegio che gli possa spettare quale Amministrazione di Stato sovrano.

Art. 9.

Successivamente all'emissione del prestito, e sempre al fine di conseguire un miglioramento delle condizioni di indebitamento, anche in considerazione delle variazioni di tasso di cambio, il Tesoro potrà provvedere alla ristrutturazione del prestito e a tal fine stipulare, con una o più primarie istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituirà, in tutto o in parte, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i pagamenti in franchi francesi a tasso fisso, in pagamenti a tasso variabile, anche con differenti scadenze, nonché in valute diverse da quella originaria.

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al precedente comma, saranno versate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi agli esercizi finanziari dal 1998 al 2007, faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari stessi e corrispondenti al capitolo 4691 dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno 2007 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A5072

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 7 maggio 1997.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore «fisica sanitaria».

IL MINISTRO DELL'UNIVERISTÀ E DELLA RICERCA SICNTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formaizone per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore snaitario;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 15 giugno 1995 e 14 novembre 1996;

Sentito il Ministero della sanità;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed itegrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/7, la tabella XLV/8 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore sanitario;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e aggiunto il diploma di specializzazione in «fisica sanitaria».

Art. 2.

Dopo la tabella XLV/7, annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 152, è aggiunta la tabella XLV/8 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore sanitario.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 3.

Entro due anni dalla data del presente decreto, i competenti organi accademici delle università procederanno, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ad avviare le procedure per il riordinamento delle scuole di specializzazione del settore sanitario, già attivate di cui alla tabella XLV/8 allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1997
Registro n. 1 Università, foglio n. 129

ALLEGATO

TABELLA XLV/8

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISICA SANITARIA

Art. 1. — La scuola di specializzazione in fisica sanitaria risponde, per quanto appresso specificato, alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare fisici specialisti con le competenze culturali e professionali necessarie per attività di fisica medica in campo ospedaliero e per l'attività di fisica ambientale.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specilista in fisica sanitaria con indicato indirizzo statuariamento previsto di fisica medica o fisica ambientale.

Art. 4. — Il corso ha la durata di quattro anni. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laurati in fisica.

Art. 5. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto-legge n. 502/1992, nonché il personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A*, e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Nello statuto deve essere indicato il dipartimento o istituto sede amministrativa della scuola.

Art. 6. — Concorrono altresì al funzionamento della scuola strutture di enti pubblici e privati italiani e stranieri ed il relativo personale individuato nei protocolli di intesa di cui allart. 6, comma 2 del decreto-legge n. 502/1992.

Art. 7. — Ciascun anno di corso prevede di norma duecento ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture delle scuole universitarie e/o ospedaliere e scientifiche convenzionate sino a raggiungere l'orario previsto per il personale a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

Art. 8. — Il numero degli specializzandi per ciascun anno di corso viene fissato tenuto conto delle risorse umane delle strutture ed attrezzature disponibili ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 9. — Il conseguimento del diploma di specializzazione è subordinato al superamento di tutti gli esami gli esami previsti dal piano di studi, all'espletamento dello standard complessivo dell'addestramento culturale e professionale previsto dalla tabella *B* per i due indirizzi e alla presentazione e discussione di un elaborato scritto su una tematica coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specilizzando almeno un anno prima della discussione stessa e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è presieduta dal direttore della scuola ed è nominata dal rettore dell'Ateneo, che sceglie sei componenti fra i docenti della scuola e, se necessario, fra esperti esterni alla scuola segnalati dal direttore.

La votazione dell'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione viene espressa in settantesimi.

Art. 10 *(Norma transitoria)*. — Le università richiederanno l'adeguamento statutario alla scuola di specializzazione in fisica sanitaria prevedendo le seguenti norme di passaggio:

a) per gli specializzati delle scuole di specializzazione biennali in fisica sanitaria, l'avere svolto, per ulteriori due anni, una attività documentata pertinente a quella indicata in tabella *B* per l'indirizzo prescelto;

b) per gli specializzati delle scuole di specializzazione in fisca sanitaria triennale, in uno qualunque degli indirizzi previsti, l'avere svolto, per un altro anno, attività documentata pertinente a quella indicata in tabella *B* per l'indirizzo prescelto;

c) l'attività documentata di cui alle lettere *a)* e *b)* va valutata, con le modalità ritenute opportune, ed approvata dal Consiglio delle

scuole di specilizzazione in fisica sanitaria attivate in conformità alla presente tabella. L'opzione da parte degli specializzati delle scuole di specializzazione in fisica sanitaria biennali e triennali va esercitata entro quattro anni dll'attivazione delle scuole di fisica sanitaria istituite in conformità alla presente tabella;

d) agli iscritti al momento dell'entrata in vigore del nuovo statuto verrà offerta la possibilità di optare fra continuare col vecchio statuto e rientrare quindi nei casi *a)* e *b)* oppure far domanda per essere ammessi alla nuova scuola e iscriversi, rispettivamente, al II o al III anno.

TABELLA *A*

AREA DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE.
E SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

A. Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di fisiologia, biologia, genetica, anatomia e biochimica.

Le conoscenze dello specializzando vanno integrate con la conoscenza di metodi matematici pertinenti ai due indirizzi.

Deve sviluppare le conoscenze di fisica delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti e le tematiche associate di dosimetria e radiobiologia.

Deve essere edotto sugli aspetti fondamentali di biofisica, di statistica di informatica e di elettronica per la medicina e l'ambiente.

Deve apprendere i principi fondamentali della radioprotezione e, più in generale, della prevenzione e le relative normative nazionali ed internazionali. Lo specializzando deve saper utilizzare le principali strumentazioni di misura utilizzate in campo medico ed ambientale.

In aggiunta, per l'indirizzo ambientale verranno studiati i principi fondamentali dell'ecologia e della geofisica.

L'area propedeutica è comune ad entrambi gli indirizzi. Di norma, sarà sviluppata nel primo biennio, ma verrà integrata con alcuni corsi e seminari specifici differenziati per i singoli indirizzi.

Settori:

Probabilità e statistica matematica (A02B);
Fisica matematica (A03X);
Fisica generale (B01A);
Fisica (B01B);
Metodi matematici della fisica (B02B);
Struttura della materia (B03X);
Fisica nuclerare e subnucleare (B04X);
Chimica generale ed inorganica (C03X);
Chimica dell'ambiente e dei beni culturali (C11X);
Geografia fisica e geomorfologica (D02A);
Geofisica applicata (D04B);
Oceanografia, Fisica dell'atmosfera, ... (D04C);
Ecologia (E03A);
Biochimica (E05A);
Fisiologia umana (E06A);
Anatomia umana (E09A);
Biofisica medica (E10X);
Patologia generale (F04A);
Statistica medica (F01X);
Fisica dei reattori nucleari (I12A);
Misure e strumentazioni nucleari (I12C);
Elettronica (K01X);
Campi elettromagnetici (K02X);
Informatica (K05B);
Bioingegneria elettronica (D06X).

B. Area della terapia oncologica.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere le conoscende fondamentali di dosimetria di base in radioterapia con fasci esterni ed in brachiterapia.

Deve saper programmare e realizzare protocolli terapeutici e studiare e mettere a punto metodi di sperimentazione clinica.

Inoltre lo specializzando deve acquisire le basi teorico-pratiche che permettono la realizzazione di un piano di trattamento con radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. Deve sapere realizzare programmi di garanzia e controlli di qualità nell'uso terapeutico delle radiazioni.

Settori:

Fisica generale (B01A);
Fisica (B01B);
Fisica nucleare e subnucleare (B04X);
Patologia generale (F04A);
Oncologia medica (F04C);
Anatomia patologia (F06A);
Diagnosi per immagini e radioterapia (F18X);
Misure e strumentazioni nucleari (I12C).

C. Area della diagnostica per immagini.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di metodi e tecniche di formazione delle immagini sia a livello macroscopico, sia a livello microscopico.

Inoltre lo specializzando deve acquisire le basi teoriche-pratiche della teoria dei traccianti, di medicina nucleare, di impianti per diagnostica clinica (TAC, RMN, ecografia, gamma-camera, PET, teleradiometria IR, endoscopia, micoscopia ottica e non, fluorescenza, spettrofotometria). Lo specializzando deve saper pianificare e realizzare programmi di garanzia e controlli di qualità in diagnostica per immagini anche al fine della protezione del paziente.

Settori:

Fisica generale (B01A);
Fisica (B01B);
Fisica nuclerare e subnucleare (B04X);
Chimica fisica (C02X);
Diagnostica per immagini e radioterapia (F18X);
Elettronica (K01X);
Campi elettromagnetici (K02X);
Informatica (K05B);
Bioingegneria elettronica (K06X).

D. Area dei sistemi informativi ospedalieri.

Obiettivi: lo specializzando deve essere edotto sulle basi teoriche e tecniche dei sistemi informativi di interesse in campo medico, con particolare riguardo alla elaborazione dei segnali bomedici e dell'immagine e al loro trasferimento in rete, sia a livello locale, sai a livello territoriale. Deve contribuire agli aspetti informatici connessi al flusso dei pazienti nei vari reparti ospedalieri e ad una gestione automatizzata dei presidi medico-chirurgici delle strutture ospedaliere. Lo specializzando deve saper sviluppare il software e l'hardware per il controllo di apparecchiature biomediche.

Settori:

Analisi numerica (A04A);
Fisica generale (B01A);
Fisica (B01B);
Statistica medica (F01X);
Elettronica (K01X);
Telecomunicazioni (K03X);
Sistemi di elaborazione delle informazioni (K05A);
Informatica (K05B);
Cibernetica (K05C).

E. Area del monitoraggio di inquinanti fisici ambientali.

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere le metodologie operative per la rivelazione ed il controllo degli agenti fisici potenzialmente inquinanti, con particolare riferimento all'inquinamento atmosferico, alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti ed all'inquinamento acustico.

Deve saper progettare e realizzare sistemi per il contenimento e la bonifica di agenti fisici potenzialmente inquinanti.

Settori
- Fisica generale (B01A),
- Struttura della materia (B03X),
- Fisica nucleare e subnucleare (B04X),
- Chimica generale ed inorganica (C03X),
- Chimica dell'ambiente e dei beni culturali (C11X),
- Geografia fisica e geomorfologia (D02A),
- Geologia applicata (D02B),
- Geofisica applicata (D04B);
- Oceanografia, Fisica dell'atmosfera, . (D04C),
- Ecologia (E03A);
- Ingegneria sanitaria-ambientale (H02X),
- Fisica tecnica ambientale (I05B),
- Misure e strumentazioni nucleari (I12C),
- Campi elettromagnetici (K02X),
- Misure elettriche ed elettroniche (K10X)

F Area della modellistica ambientale

Obiettivi lo specializzando deve apprendere le principali basi teoriche e tecniche della modellistica ambientale. Deve essere in grado di analizzare e produrre autonomamente codici per la modellizzazione di fenomeni di inquinamento atmoferico, delle acque superficiali e di falda, nonché di situazioni anche complesse caratterizzate da qualsivoglia distribuzione spazio-temporale di sorgenti inquinanti Deve essere in grado di collaborare con altre figure professionali alla valutazione di impatto ambientale ed alla programmazione di criteri di bonifica

Settori:
- Ricerca operativa (A04B);
- Fisica generale (B01A),
- Fisica (B01B);
- Fisica nucleare e subnucleare (B04X),
- Fisica tecnica ambientale (I05B);
- Metodi matematici della fisica (B02S),
- Misura e strumentazioni nucleari (I12C),
- Oceanografia, fisica dell'atmosera, . . (K05A),
- Informatica (K05B);
- Cebrnetica (K05C).

G Area dei sistemi informativi territoriali

Obiettivi lo specializzando deve essere edotto sulle basi teoriche e tecniche dei sistemi informativi territoriali con particolare riguardo all'architettura dei sistemi, agli standard informatici ed alle tecniche di gestione georeferenziate dei dati ambientali Lo specializzando deve apprendere le principali tecniche di programmazione, di controllo e di gestione delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni Deve sapere inoltre applicare l'informatica alla gestione delle problematiche ambientali.

Settori.
- Analisi numerica (A04A);
- Fisica generale (B01A),
- Fisica (B01B),
- Statistica medica (F01X);
- Elettronica (K01X);
- Sistema di elaborazione delle informazioni (K05A);
- Informatica (K05B),
- Cibernetica (K05C).

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Indirizzo di fisica medica

I) Lo specializzando, per assere ammesso all'esame finale di diploma deve aver collaborato ad atti specialistici, insieme alla relativa percentuale di refertazione qualora dovuta, secondo curricula personalizzati deliberati dal consiglio della scuola e diretti ad assolvere le esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Deve aver svolto almeno il 20% di ciascuna delle attività di seguito indicate

Terapie radianti

a) N 400 piani di trattamento personalizzati per terapie con fasci esterni,

b) N 40 piani di trattamento personalizzati per brachiterapia (curieterapia di contatto, interstiziale ed endocavitaria)

c) N 10 piani di trattamento personalizzati e relativi controlli dosimetrici per ciascuna tecnica speciale di trattamento (total bodyirradiation, stereotassia, TBI con elettroni, radioterapia intraoperatoria)

d) N. 150 sessioni di misura e controllo riguarda.

taratura iniziale e verifica periodica delle diverse macchine di trattamento radioterapeutico secondo protocolli nazionali o internazionali,

implementazione dei dati dosimetrici e dei parametri delle macchine sul sistema computerizzato di elaborazione dei piani di trattamento;

controllo della ripetibilità del trattamento radioterapico per le diverse macchine e tecniche di irradiazione,

e) N 40 casi di progettazione di sistemi di collimazione supplementare, schermi, spessori compensatori e sistemi di immbilizzazione del paziente,

f) N. 10 piani di trattamento personalizzati di ipertermia oncologica superficiale o profonda complessi i relativi controlli di qualità, odi ipertermica palliativa o a carattere riabilitativo.

g) Almeno una esperienza di trattamento di. laserterapia, terapia con raggi ultravioletti.

Medicina nucleare

*a)*N 8 controlli di qualità delle apparecchiature, dei generatori di radioisotopi a breve e media vita e dei prodotti marcati,

*b)*N 25 piani di trattamento per terapia metabolica con radionuclidi, compreso il controllo di qualità delle apparecchiature, dei generatori di radioisotopi a breve emivita e dei prodotti marcarti,

*c)*N 100 sessioni di controllo di qualità sulle apparecchiature (gamma-camere, SPECT, ..)

Diagnostica per immagini

a) N. 40 sessioni di misura dei parametri fisici e geometrici di installazioni radiologiche tradizionali, con verifica dell'accettabilità e dell'affidabilità la ricerca di protocolli per l'ottimizzazione dell'esame;

b) N 40 valutazioni sul materiale sensibile radiografico e sui fattori di camera oscura,

c) N. 10 interventi per la misura della dose al paziente, complreso lo studio degli accorgimenti per la sua riduzione,

d) N. 40 controlli suddivisi equamente su intensificatori di immagini e catene televisive, radiologia digitale, tomografia asssiale computerizzata, mammografia, risonanza magnetica nucleare ed ecografia

Informatica medica e statistica applicata:

a) studio di applicazioni di software specifico per la raccolta e l'archiviazione di dati fisico-medici e clinico-biologici per almeno n 10 diverse applicazioni,

b) N. 10 trasferimenti in rete di segnali di immagini biomediche;

c) N. 10 progetti per l'automatizzazione di strumentazioni biomediche,

d) N 20 elaborazioni dell'immagine,

e) N 30 sessioni di ricerca bibliografica su archivi computerizzati in rete

II) Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver personalmente partecipato ad attività di ricerca e

sviluppo di metodi e tecniche fisiche in almeno due delle aree seguenti: fisica propedeutica, terapie oncologiche, medicina nucleare e diagnostica per immagini.

Indirizzo di fisica ambientale:

I) Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver collaborato agli interventi nelle tematiche fisica ambientale secondo curricula personalizzati deliberati dal consiglio della scuola e diretti ad assolvere le esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Deve aver svolto almeno il 20% delle attività di seguito indicate.

Inquinanti fisici ambientali:

a) Stesura di n. 10 distinti protocolli di misura in ambiente esterno e confinato, comprendenti le più significative situazioni standard di inquinamento relativamente a:

inquinamento atmosferico;
radiazioni ionizzanti;
radiazioni non ionizzanti;
rumori e vibrazioni;
radiazione laser;
campi magnetostatici;

b) N. 10 sessioni di monitoraggio in campo dei parametri fisici relativamente ad installazioni e sorgenti inquinamento ambientale con relazione e discussione delle misure nel relativo contesto di accettabilità e affidabilità;

*c)*Stsura di n. 5 manuali di laboratorio relativi ad altrettante strutture laboratoristiche;

d) N. 10 sessioni di misura in laboratorio di fisica delle radiazioni, del rumore, delle misure fisiche dell'inquinamento atmosferico con relazione finale, inclusa la stesura di protocolli per l'ottimizzazione delle misure effettuate;

e) N. 10 campagne di misure in ambiente di vita e di lavoro con relazione finale comprensiva della valutazione del rischio riferito al quadro normativo appropriato;

f) N. 5 stages, con relazione finale, in attività utilizzanti tecniche analitiche su base fisica con particolare riferimento alle recenti tecniche di telerilevamento dell'inquinamento atmosferico;

g) N. 5 determinazioni di gas e particolato in atmosfera con diverse tecniche (fluorescenza X, plasma, attivazione neutronica).

Modellistica ambientale:

a) Avere effettuato n. 10 valutazioni di impatto ambientale da inquinanti fisici anche con l'uso di modelli di simulazione standard;

b) Aver progettato ed eseguito n. 4 piani di bonifica con particolare riguardo alleproblematiche su scala urbana ed alle sinergie tra diversi tipi di inquinamento;

c) Realizzazione originale di n. 4 modelli su scale diverse a partire dall'analisi fisica dei fenomeni con algoritmizzazione e scrittura dei relativi codici in linguaggi evoluti;

d) Progetto di una banca-dati per la gestione di situazioni a rischio rilevante, con possibilità di analisi e interfacciamento a modelli di simulazione.

Sistemi informativi territoriali:

a) Aver progettato l'informatizzazione di una struttura dipartimentale multidisciplinare;

b) Studio e realizzazione di software specifico per la raccolta e archiviazione di dati ambientali in almeno n. 10 diverse applicazioni;

c) Realizzazione di n. 2 pacchetti software originali per interfacciare modelli matematici di simulazione con banche-dati ambientali;

e) Informatizzazione di n. 4 protocolli operativi di monitoraggio comprendente la valutazione statistica dei dati.

II) Lo specialzizando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver personalmente partecipato ad attività di ricerca e sviluppo di metodi e tecniche fisiche in almeno due delle seguenti aree: fisica propedeutica, inquinanti fisici ambientali, modellistica ambientale e sistemi informativi territoriali.

p. *Il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

97A5045

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 12 maggio 1997.

Piano degli interventi: intervento n. 202. Comune di Careggine. Area di ripristino delle normali condizioni di viabilità delle strade comunali. Perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa. Importo invariato L. 365.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 200).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ordinanza 2449/1996, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e. che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in ade-

guamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanze commissariali n. 61 del 9 settembre 1996, n. 158 del 12 novembre 1996 e n. 179 dell'11 marzo 1997 sono state approvate rispettivamente una seconda, una terza ed una quarta rimodulazione del piano degli interventi di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, nota del 7 dicembre 1996 e nota del 26 marzo 1997;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 14/1996;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/1996;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: Intervento n. 202 - Comune di Careggine - Area di ripristino delle normali condizioni di viabilità delle strade comunali - Importo invariato L. 365.000.000;

Considerato che con ordinanza n. 56 del 3 settembre 1996 il commissario ha preso atto del progetto relativo a tale intervento che presenta il seguente quadro economico:

A) Importo dei lavori	L.	300.000.000
B) Somme a disposizione:		
b1) per progettazione	»	18.278.400
b2) per direzione lavori	»	10.281.600
b3) per IVA	»	35.426.400
b3) per imprevisti	»	1.013.600
Importo totale di progetto	L.	365.000.000

Considerato che sono stati affidati all'impresa Pennacchi Inaco, di Pieva Fosciana, alcuni lavori di somma urgenza pari all'importo di L. 38.400.000, iva esclusa, come risulta dlalla delibera della G.M. n. 103 dell'11 luglio 1996;

Considerato che i lavori restanti sono stati appaltati alla Bosi Picchiotti costruzioni S.r.l., di Castelnuovo Garfagnana, con un ribasso dello 0,60%, con un importo dei lavori pari al 260.030.400 come risulta dalla delibera n. 140 del 9 settembre 1996 e dal contratto registrato il 7 ottobre 1996 al n. 554;

Rilevato che nel corso di realizzazione dei suddetti lavori si rende necessario effettuare lavori non previsti al fine di rendere più funzionale l'intervento;

Vista la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa redatta dal comune di Careggine approvata con delibera della giunta comunale n. 47 del 4 aprile 1997 e trasmessa con prot. n. 696 del 5 maggio 1997;

Ordina:

1) di prendere atto della perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 202 - comune di Careggine - opere di ripristino delle normali condizioni di viabilità delle strade comunali - importo invariato L. 365.000.000 redatta dal comune di Careggine come in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996 e all'ordinanza commissariale n. 14/1996, che presenta il nuovo quadro economico:

A) Importo dei lavori:		
a1) di somma urgenza	L.	38.400.000
a2) importo netto dei lavori	»	261.900.000
B) Somme a disposizione:		
b1) per spese tecniche	L.	28.500.000
b2) per IVA 10% sui lavori	»	30.030.000
b3) per IVA 19% su s.t. C.N.P.G.	»	5.600.000
b4) C.N.P.G. 2% di L. 25.500.000	»	570.000
Importo totale di progetto	L.	365.000.000

2) di trasmettere al comune di Careggine la presente ordinanza;

3) la prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento;

4) la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 12 maggio 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A5012

ORDINANZA 12 maggio 1997.

Piano degli interventi: intervento n. 170. Comune di Vergemoli. Sistemazione attraversamento Turrite in località Petrosciana. Importo di L. 35.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 201).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza dei Consiglio dei Ministri. Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ord. 2449/1996, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanze commissariali n. 61 del 9 settembre 1996, n. 158 del 12 novembre 1996 e n. 79 dell'11 marzo 1997 sono state approvate rispettivamente una seconda, una terza ed una quarta rimodulazione del piano degli interventi di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, nota del 7 dicembre 1996 e nota del 26 marzo 1997;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 14/1996;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/1996;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: Intervento n. 170 - Comune di Vergemoli - Sistemazione attraversamento Turrite in località Petrosciana - Importo di L. 35.000.000;

Considerato che per un disguido dell'amministrazione comunale si è determinato il mancato invio della documentazione relativa all'intervento di cui all'oggetto, come risulta dalla nota del sindaco del comune di Vergemoli del 29 aprile 1997 prot. n. 662 e che solo in fase di rendicontazione al commissario è stato evidenziato il disguido in quanto il finanziamento, a dierenza di altri interventi è stato concesso direttamente dalla Cassa deposito e prestiti di Roma e non dalla regione Toscana;

Considerato altresì la necessità di regolarizzare la procedura di gestione degli interventi del piano secondo il disciplinare di cui all'ordinanza n. 14/1996;

Visto il progetto redatto dall'ufficio del comune di Vergemoli approvato con delibera giunta municipale n. 154 del 19 ottobre 1996 consegnato a mano in data 21 aprile 1997;

Considerato che al comune dei Vergemoli ha proceduto ad affidare i lavori a trattativa privata alla Lunardi Vasco Nello e C. s.n.c., di Villa Collemandina, come risulta dalla deliberazione della giunta municipale n. 194 del 21 dicembre 1996;

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 28 dicembre 1996 e sono stati ultimati entro il termine previsto dei 45 giorni naturali consecutivi;

Ordina:

1) di prendere atto, per le motivazioni espresse inpremessa, del progetto: intervento n. 170 - Comune di Vergemoli - Sistemazione attraversamento Turrite in località Petrosciana - Progetto esecutivo - Importo di L. 35.000.000, redatto dall'ufficio del comune di Vergemoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996 e all'ordinanza commissariale n. 14/1996, che presenta il seguente quadro economico:

A) Per lavori	L. 25.723.850
B) Per somme a disposizione:	
b1) per direzione lavori	» 3.100.000
b2) per IVA 19%	» 4.887.532
b3) altro	» 1.288.618
Totale complessivo . . .	L. 35.000.000

2. Di trasmettere al comune di Vergemoli la presente ordinanza.

3. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 12 maggio 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A5013

ORDINANZA 14 maggio 1997.

Piano degli interventi: intervento n. 8. Comune di Vergemoli. Strada comunale Vergemoli. Grotta del Vento. Fornovolasco. Perizia di variata distribuzione della spesa. Importo invariato L. 1.055.345.735. (Ordinanza n. 202).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996; ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ordinanza n. 2449/1996, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanze commissariali n. 61 del 9 settembre 1996, n. 158 del 12 novembre 1996 e n. 179 dell'11 marzo 1997 sono state approvate rispettivamente una seconda, una terza ed una quarta rimodulazione del piano degli interventi di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, nota del 7 dicembre 1996 e nota del 26 marzo 1997;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal Commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/96.

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: Intervento n. 8. Comune di Vergemoli. Strada comunale Vergemoli. Grotta del Vento. Fornovolasco. Importo L. 1.100.000.000;

Considerato che con ordinanza n. 21 del 3 agosto 1996 si è preso atto del progetto dell'intervento che presenta il seguente quadro economico:

A) Importo dei lavori a base d'asta	L.	978.100.000
B) Somme a disposizione per:		
b1) I.V.A. sui lavori in ragione del 10 per cento	»	97.810.000
b2) Spese tecniche:		
di progettazione e direzione dei lavori	»	20.000.000
collaudo statico di strutture in c.a. compreso contributo e I.V.A. 19%	»	2.000.000
b3) Segnaletiche stradali in arrotondamento	»	2.030.000
Importo totale di progetto	L.	1.100.000.000

Considerato che a seguito di trattativa privata i lavori sono stati affidati alla società Tecnes S.r.l. - Tecnedilstrade, di Sala Braganza (Parma) con un ribasso del 21%, restando a disposizione la somma pari a L. 116.925.768 e determinando l'importo dell'intervento pari a L. 1.055.345.735;

Vista la deliberazione della giunta municipale n. 37 del 13 marzo 1997 trasmessa con nota n. 116 del 2 aprile 1997 con la quale si procede a modificare il quadro economico del progetto con variata distribuzione di spesa per le somme a disposizione dell'amministrazione dovuta alla diminuzione delle spese per la direzione dei lavori eseguita direttamente dall'ufficio tecnico comunale e alle spese aggiuntive di collaudo;

Vista la deliberazione della giunta municipale n. 56 del 28 aprile 1997 trasmessa con nota n. 1450 del 30 aprile 1997 con la quale si procede a rettificare un errore materiale di calcolo nel quadro economico dell'intervento per mancata detrazione del ribasso di gara;

Ordina:

1. Di prendere atto della perizia di variata distribuzione della spesa relativa all'intervento n. 8 comune di Vergemoli. Strada comunale Vergemoli. Grotta del Vento. Importo invariato di L. 1.055.345.735 che presenta il nuovo quadro economico:

A) Per lavori I lotto	L.	937.508.850
B) Somme a disposizione:		
b1) per I.V.A. al 10%	»	93.750.885
b2) collaudo statico	»	2.427.600
b3) collaudo amministrativo	»	2.427.600
b4) spese e fattura segnaletica	»	3.177.400
b5) per lavori in economia	»	16.057.400
Totale complessivo di progetto	L.	1.055.349.735

2) Di strasmettere al comune di Vergemoli la presente ordinanza.

3) La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 14 maggio 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A5014

ORDINANZA 14 maggio 1997.

Piano degli interventi: intervento n. 45. Comunità montana Alta Versilia. Operazione taglio tronchi ed asportazione legname dagli alvei. Perizia suppletiva. Importo invariato L. 307.930.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 203).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996; ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ordinanza n. 2449/96, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanze commissariali n. 61 del 9 settembre 1996, n. 158 del 12 novembre 1996 e n. 179 dell'11 marzo 1997 sono state approvate rispettivamente una seconda, una terza ed una quarta rimodulazione del piano degli interventi di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, nota del 7 dicembre 1996 e nota del 26 marzo 1997;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/1996.

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: Intervento n. 45. Operazione taglio tronchi ed asportazione legname dagli alvei. Perizia suppletiva. Importo invariato L. 307.930.000;

Considerato che con ordinanza n. 35 del 13 agosto 1996 il commissario ha preso atto del progetto relativo all'intervento in oggetto che presenta il seguente quadro economico:

A) Importo dei lavori a base d'asta	L.	280.000.000
B) Somme a disposizione per:		
b1) I.V.A. sui lavori 10%	»	28.000.000
b2) Spese tecniche, di progettazione e direzione dei lavori ..	»	15.000.000
b3) I.V.A. e CNPAIALP	»	3.200.000
b4) Imprevisti e arrotondamenti ..	»	10.220.000
Importo totale di progetto ...	L.	336.420.000

Considerato che i lavori sono stati affidati al Consorzio forestale Toscana verde C.T.V. con ribasso del 9.25%, determinando un importo netto pari a lire 254.100.090 per un totale complessivo dell'intervento pari a lire 330.799.000;

Rilevato che nel corso dello svolgimento dei lavori si è reso necessario effettuare nuovi lavori a causa di movimenti franosi per evitare rischi alla viabilità di fondovalle;

Vista la perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa redatta dal direttore dei lavori e approvata con deliberazione n. 96 del 4 aprile 1997 della comunità montana Alta Versilia e trasmessa con nota n. 680 del 30 aprile 1997;

Ordina:

1. Di prendere atto della perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 45. Operazione taglio tronchi ed asportazione legname dagli alvei, redatto dal direttore dei lavori come in premessa, ai sensi, e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996 e all'ordinanza commissariale n. 14/1996, che presenta il nuovo quadro economico:

A) Lavori:		
a1) lavori a corpo e a misura	L.	287.016.200
a1) lavori in economia	»	183.800
B) Somme a disposizione:		
b1) I.V.A. 10% sui lavori originali	»	25.410.000
b2) I.V.A. 19% su lavori perizia suppletiva	»	1.241.460
b3) spese tecnico progetto e D.L.	»	17.000.000
b4) I.V.A. e CPN su spese tecniche	»	3.634.600
b5) imprevisti e arrotondamenti .	»	9.940
Importo totale di progetto ...	L.	307.930.000

2. Di trasmettere alla comunità montana Alta Versilia la presente ordinanza.

3. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

4. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 14 maggio 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A5015

ORDINANZA 14 maggio 1997.

Piano degli interventi: intervento n. 171. Comune di Vergemoli. Sistemazione frana al bivio di Aleva e Vetriceto. Importo L. 20.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 204).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996; ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ordinanza n. 2449/96, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in ade-

guamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanze commissariali n. 61 del 9 settembre 1996, n. 158 del 12 novembre 1996 e n. 179 dell'11 marzo 1997 sono state approvate rispettivamente una seconda, una terza ed una quarta rimodulazione del piano degli interventi di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, nota del 7 dicembre 1996 e nota del 26 marzo 1997;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal Commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/96.

Rilevato che nel Piano è stato incluso il seguente intervento: Intervento n. 171 - Comune di Vergemoli - Sistemazione frana al bivio di Aleva e Vetriceto - Importo di L. 20.000.000;

Considerato che per problemi interni di personale si è determinato il mancato e parziale invio dell'amministrazione comunale degli atti relativi all'intervento di cui all'oggetto come risulta dalla nota prot. n. 622 del 29 aprile 1997;

Considerato altresì la necessità di regolarizzare la procedura di gestione degli interventi previsti del piano secondo il disciplinare di cui all'ordinanza n. 14/96;

Visto il progetto redatto dall'arch. Bottaini Loris di Ghivizzano incaricato dal comune di Vergemoli con delibera giunta municipale n. 119 del 7 maggio 1997 e trasmesso con nota n. 662 del 29 aprile 1997;

Visto tra l'altro il verbale di gara deserta trasmesso con nota del 12 maggio 1997, prot. n. 739;

Ordina:

1. Di prendere atto del progetto: Intervento n. 171 - Comune di Vergemoli - Sistemazione frana al bivio di Aleva e Vetriceto - Progetto esecutivo - Importo di L. 20.000.000 - redatto dall'arch. Bottaini Loris di Ghivizzano come in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/96 e all'ordinanza commissariale n. 14/96, che presenta il seguente quadro economico:

A) Per lavori	L. 15.096.000
B) Per somme a disposizione:	
b1) per IVA 19%	» 2.868.240
b2) spese tecniche	» 1.800.000
b3) per imprevisti e arrotondamenti	» 235.700
Totale complessivo	L. 20.000.000

2. Di trametttere al comune di Vergemoli la presente ordinanza.

3. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

4. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 14 maggio 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A5016

ORDINANZA 14 maggio 1997.

Piano degli interventi: Intervento n. 8. Comune di Vergemoli. Strada comunale Vergemoli. Grotta del Vento. Fornovolasco. II lotto. Progetto esecutivo. Importo L. 120.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 205).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996; ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della

giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ord. 2449/1996, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del Piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanze commissariali n. 61 del 9 settembre 1996, n. 158 del 12 novembre 1996 e n. 179 dell'11 marzo 1997 sono state approvate rispettivamente una seconda, una terza ed una quarta rimodulazione del piano degli interventi di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, nota del 7 dicembre 1996 e nota del 26 marzo 1997;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal Commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: Intervento n. 8 - Comune di Vergemoli - Strada comunale Vergemoli - Grotta del Vento - Fornovolasco - Importo di L. 120.000.000;

Considerato che per problemi interni di personale all'amministrazione comunale si è determinato il mancato e parziale invio degli atti relativi all'intervento di cui all'oggetto, come risulta dalla nota del 29 aprile 1997, prot. n. 662;

Considerato altresì la necessità di regolarizzare la procedura di gestione degli interventi previsti del Piano secondo il disciplinare di cui all'ordinanza n. 14/96;

Visto il progetto esecutivo redatto dal Comune di Vergemoli approvato con delibera del 20 febbraio 1997, n. 17 e trasmesso con nota prot. n. 1437 del 30 aprile 1997;

Considerato che il comune di Vergemoli ha proceduto ad affidare il II lotto a trattativa privata con la procedura prevista dall'art. 7 dell'ordinanza ministeriale n. 2449 del 25 giugno 1996 come risulta dalla delibera di giunta municipale n. 17 prima citata;

Vista la delibera di giunta municipale n. 33 del 13 marzo 1997 con cui l'intervento è affidato alla ditta Battaglia Vando e C. S.a.s. con sede in Gallicano;

Ordina:

1. Di prendere atto del progetto: Intervento n. 8 - Comune di Vergemoli - Strada comunale Vergemoli - Grotta del Vento - Fornovolasco - II lotto - Importo L. 120.000.000 - redatto dal Comune di Vergemoli come in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/96 e all'ordinanza commissariale n. 14/96, che presenta il seguente quadro economico:

A) Importo lavori	L.	105.571.400
B) Somme a disposizione:		
b1) IVA sui lavori in ragione del 10%	»	10.557.140
b2) spese tecniche e collaudo	»	3.871.460
Importo totale di progetto	L.	120.000.000

2. Di tramettere al comune di Vergemoli la presente ordinanza.

3. La prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento.

4. La presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 14 maggio 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A5017

ORDINANZA 14 maggio 1997.

Piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996. Quinta integrazione e parziale rimodulazione. (Ordinanza n. 206).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996; ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del dipartimento della protezione civile e che lo stesso Dipartimento con nota n. 5658 in data 1° agosto 1996 ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato inoltre che:

a) con ordinanza commissariale n. 61 del 9 settembre 1996 è stata approvata una seconda integrazione e parziale rimodulazione del piano e che lo stesso Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714, in data 13 settembre 1996, ha comunicato la relativa presa d'atto;

b) con ordinanza commissariale n. 158 del 12 novembre 1996 è stata approvata una terza rimodulazione e parziale integrazione del Piano e che lo stesso Dipartimento della protezione civile in data 7 dicembre 1996 ha comunicato la relativa presa d'atto;

c) con ordinanza commissariale n. 179 dell'11 marzo 1997 è stata approvata una quarta rimodulazione e parziale integrazione del Piano e che lo stesso Dipartimento della protezione civile con nota n. 61440 in data 26 marzo 1997 ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato che è necessario provvedere ad una quinta integrazione e rimodulazione del Piano;

Valutato pertanto di procedere ad una integrazione e parziale rimodulazione del Piano;

Visto l'art. 3, sesto comma, dell'ordinanza del decreto del Presidente del Consiglio n. 2449/1996;

Ordina:

1. È approvata la quinta integrazione e parziale rimodulazione del piano previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 2449/1996 approvato con ordinanza commissariale n. 13/1996 che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. Gli interventi ivi previsti sono dichiarati urgenti e indifferibili ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza numero 2449/1996;

3. Il presente atto, comprensivo dell'allegato facente parte integrante e sostanziale, è trasmesso al Dipartimento della protezione civile per la relativa presa d'atto.

Firenze, 14 maggio 1997

Il presidente: CHITI

ALLEGATO

IL COMMISSARIO AGLI INTERVENTI DI EMERGENZA
ED URGENTI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19/06/96
NELLE PROVINCIE DI LUCCA E MASSA CARRARA
(Ord. D P C n 2449 del 25/06/1996)

PIANO DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI D'EMERGENZA E DI PRIMA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA

(art. 3 ord. D.P.C. n. 2449/96; ord. Commissario Delegato n 13 del 15707/96; n. 17 del 25/07/96; n. 61 del 09/09/96; n. 158 del 12/11/96; n 179 dell'11/03/97)

5° Integrazione approvata con Ord. Commissario Delegato n. 206 del 14/05/97

1. Premessa

Con ordinanza commissariale n. 13 del 15/07/96 è stato approvato il Piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsto dall'art. 3 dell'ordinanza D P C n 2449 del 25/06/96.
Successivamente sono state apportate al Piano le integrazioni e modificazione di cui alle seguenti ordinanze commissariali che sono state vistate dal Dipartimento della Protezione Civile con gli atti a fianco di ciascuna indicati:

- n. 17 del 26/07/96 - presa d'atto del 01/08/96;
- n 61 del 09/09/96 - presa d'atto del 13/09/96;
- n 158 del 12/11/96 - presa d'atto del 07/12/96;
- n. 179 dell'11/03/97 - presa d'atto del 21/03/97.

La presente integrazione e modifica del Piano, adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 - 6° comma, dell'ordinanza D.P C n. 2449 già citata, si provvede al finanziamento di progettazione e di monitoraggio di siti che non erano stati inclusi nelle precedenti iniziative, con l'utilizzazione di risorse gia destinate ad interventi in opere che possono essere inserite, stante lo stato di progettazione, nel piano previsto dall'art. 6 del D.L. 576/96, convertito in L. 31/12/96, n. 677. Si integrano, inoltre, il finanziamento di alcuni progetti per eventi che si sono verificati, non previsti, durante i lavori e si inseriscono, inoltre, alcuni nuovi interventi finanziati dagli enti locali.

2. Interventi di ripristino in sicurezza delle infrastrutture ad opere pubbliche - Le opere fisiche

a) E' soppresso il seguente intervento:

- 11/5 Strada Prov.le di Marina - Intervento n. 1 in Comune di Stazzema, località Pontestazzemese
  Ente attuatore: Provincia di Lucca — L. 4.000.000.000

Totale in riduzione — L. 4.000.000.000

b) E' integrato il finanziamento dei seguenti interventi:

- Intervento n. 58 - Genio Civile di Pistoia
  Sistemazione urgenza costone franoso all'ingresso dell'abitato di Cardoso — L. 238.000.000

- Intervento n 25/bis - Genio Civile di Arezzo
  Torrente Cardoso e Torrente Serra - Interventi di rimodellamento alveo parte alta ed eliminazione ostacoli - Primo intervento di messa in sicurezza — L. 50.000.000

- Intervento n 43/bis - Comune di Vergemoli
  Ripristino acquedotti nelle frazioni di Fornovolasco, ricostruzione con modifica della rete idrica e dei sistemi di accumulo — L 40 000 000

- Intervento n 44/bis - Comune di Vergemoli
  Ripristino rete fognaria nelle frazioni di Fornovolasco, ricostruzione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione con messa in sicurezza degli impianti — L 75 500 000

- Fondo di riserva a disposizione del Commissario per spese impreviste — L 196 500 000

totale finanziamento integrativo — L 600 000 000

3. Interventi di ripristino in sicurezza delle infrastrutture ed opere fisiche - Le progettazioni

Sono destinate per progettazioni e monitoraggio di siti non coperti da precedenti iniziative (Canale del Giardino, Canale delle Mulina, Torrente Serra, località Orzale ecc.) 3, 4 miliardi.
Il Commissario, con successivi atti , provvederà ad individuare per ciascuna iniziativa l'ente attuatore, gli importi e gli indirizzi per le progettazioni

4 Gli interventi diretti degli Enti locali.

Nell'ambito dei progetti di riassetto territoriale finanziati dagli Enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni aggiuntive:

- Intervento n. 178 - Comune di Stazzema
  Consolidamento del Terreno a monte delle strade di accesso al deposito dell'acquedotto nella frazione di Arni — L. 40 000 000

- Intervento n 179 - Comune di Stazzema
  Costruzione muro di contenimento alla strada comunale e consolidamento Ponte Mediceo sulla mulattiera per Pruno — L. 40.000.000

- Intervento n. 180 - Comune di Stazzema
  Ricostruzione muro di sostegno alla mulattiera storica di Pruno in località "Pergolaia" — L 20.000 000

- Intervento n 181 - Comune di Stazzema
  Ricostruzione attraversamenti stradali in frazione di Palagnana località Cerro — L. 60.000.000

- Intervento n. 182 - Comune di Stazzema
  Regimazione acque intorno al cimitero di Pontestazzemese L. 40.000 000

- Intervento n. 183 - Comune di Stazzema
  Interventi di regimazione acque e consolidamento muro di recinzione cimitero Stazzema - Capoluogo L 60.000 000

- Intervento n. 184 - Comune di Stazzema
  Strada interpoderale di accesso al ripetitore RAI TV di Stazzema
  II° lotto di completamento L. 38 675 000

Complessivamente sono aggiunti interventi per L 298.675.000.

5. Riepilogo

A seguito delle precedenti modificazioni il Piano è così rideterminato:

- per interventi di ripristino in sicurezza delle infrastrutture e delle opere pubbliche. L. 44.300.000 000
  - opere fisiche L. 39.400.000.000
  - progettazioni L. 4.900.000.000

- per progetti esecutivi di riassetto territoriale finanziati agli Enti locali L. 44.206.470.000

- per interventi della Regione e degli Enti locali a valere su futuri finanziamenti. L. 15.363.440.000

per un totale di L. 103.869.910.000

97A5018

ORDINANZA 19 maggio 1997.

Ordinanza n. B/199 del 9 maggio 1997. Errata-corrige. (Ordinanza n. B/207).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 1554 del 4 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, n. 2554 del 4 aprile 1997 con la quale il presidente della regione Toscana è nominato commissario delegato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per tutti gli interventi infrastrutturali di emergenza, compresi quelli relativi ai dissesti idrogeologici verificatisi o aggravati in relazione agli eventi alluvionali del novembre 1996 nei comuni delle province di Massa e Carrara individuati all'art. 1 dell'ordinanza medesima;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che dispone la predisposizione da parte del commissario delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della stessa ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta in data 11 aprile 1997, di un Piano di interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica per la cui realizzazione è disposto un finanziamento di lire 15,8 miliardi;

Richiamata la propria ordinanza n. B/199 del 9 maggio 1997, concernente il «Piano degli interventi infrastrutturali di emergenza di prima sistemazione idrogeologica di cui all'ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, n. 2554 del 4 aprile 1997;

Rilevato che la pagina 20 del suddetto Piano conteneva taluni errori materiali;

Ritenuto necessario sostituire la richiamata pagina 20 con una versione corretta;

Ordina:

La pagina n. 20, parte integrante e sostanziale dell'ordinanza n. B/199 del 9 maggio 1997 deve intendersi sostituita da quella nella nuova versione allegata come parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza.

Firenze, 19 maggio 1997

Il presidente: CHITI

ALLEGATO

n° allegato	Tipo di documentazione	Obbligatorietà presentazione
1	**Corografia** zona di intervento (1:5000)	Tutti gli interventi
2	**Planimetria quotata** zona di intervento	Tutti gli interventi
3	**Rilievo plano altimetrico stato attuale**	Tutti gli interventi
4	**Relazione tecnica generale** descrittiva che riassuma lo stato dei luoghi, le indagini effettuate, individui e giustifichi l'intervento	Tutti gli interventi
5	**Relazione geologica geotecnica**	Tipologie di intervento **FR, IF, OI, ST**
6	Relazione tecnica idraulica	Tutti gli **interventi che vengono realizzati in alveo**
7	**Relazione tecnica di calcolo** delle nuove strutture contenete analisi dei carichi, combinazioni di carico, dimensionamento delle varie parti di struttura, verifiche di resistenza e di stabilità, il tutto rispondente alle normative vigenti	**Tutti gli interventi dove sono presenti strutture** di qualsiasi tipo che svolgono compiti di resistenza a sollecitazioni esterne.
8	**Elaborati tecnici grafici** (piante, viste sezioni andamento planimetrico ed altimetrico in quantità necessaria da definire in modo univoco lo stato di progetto	Tutti gli interventi
9	**Particolari Costruttivi** redatti per tutte le singolarità significative della struttura in progetto	Tutti gli interventi ove necessario per definire l'opera
10	**Capitolato Speciale di Appalto**	Tutti gli interventi
11	**Piano di sicurezza e di coordinamento**	Tutti gli interventi
12	**Piano parcellare degli espropri**	Tutti gli interventi ove sono necessari espropri
13	**Analisi dei prezzi**	Tutti gli interventi
14	**Computo metrico estimativo**	Tutti gli interventi
15	**Quadro Economico**	Tutti gli interventi

Deroghe a quanto sopra disposto potranno essere prese in considerazione in funzione della particolarità dell'intervento.

97A5019

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 11 giugno 1997.

Direttive in materia di utilizzo delle risorse idriche per uso potabile relativamente all'invaso di monte Arbus sul rio Leni. (Ordinanza n. 73).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Vista l'ordinanza del commissario governativo n. 65 del 12 novembre 1996 con la quale sono state vincolate ad uso idropotabile parte delle risorse idriche disponibili nel rio Leni;

Atteso che la suddetta ordinanza aveva efficacia fino alla data del 12 maggio 1997;

Atteso che permangono i gravi problemi di funzionamento dell'acquedotto «Villacidro» - schema n. 38 N.P.R.G. a causa dell'inefficienza delle tubazioni di adduzione dal canale E.A.F. del sistema irriguo Flumendosa;

Atteso che la portata necessaria a garantire il corretto funzionamento dell'acquedotto «Villacidro» - schema n. 38 N.P.R.G.A. può essere assicurata solo dall'invaso monte Arbus sul rio Leni;

Atteso che con decreto interassessoriale n. 56 del 23 gennaio 1997 è stata approvata la parte «volumi da riservare» nel N.P.R.G.A. che pone un vincolo di 6,610 milioni di metri cubi nel bacino idrografico del rio Leni ad uso idropotabile come fonte di alimentazione dell'acquedotto civile;

Atteso che, l'ESAF per regolarità, ha inoltrato al genio civile di Cagliari, domanda di concessione delle acque, giusta la citata riserva inserita nel N.P.R.G.A.;

Atteso che nelle more di rilascio della concessione suddetta, e della definizione con il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale di un apposito contratto per la fornitura dell'acqua grezza occorrente per l'alimentazione dell'acquedotto in oggetto, la mancanza di alimentazione determinerebbe gravi disagi per l'approvigionamento idropotabile dei numerosi centri serviti (Guspini, Arbus, Villacidro, Gonnosfanadiga, Vallermosa, Sardara e S. Gavino);

Atteso che le risorse disponibili nell'invaso di monte Arbus sul rio Leni sono state valutate al 14 maggio 1997 in 7,6 milioni di mc;

Atteso che sono state stimate in 3,05 milioni di mc le risorse necessarie per garantire, per un periodo di sei mesi, l'approvvigionamento idropotabile della zona servita dallo schema n. 38;

Atteso che, ai sensi dell'art. 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche» deve essere data priorità assoluta agli usi dell'acqua per il consumo umano;

Ritenuto di dover provvedere conformemente alla proposta dell'assessore regionale dei lavori pubblici, sub-commissario delegato;

Dispone con decorrenza immediata:

Art. 1.

Il quantitativo di 3,305 milioni di mc di risorsa idrica disponibile nell'invaso di monte Arbus sul rio Leni è vincolato per uso idropotabile fino alla data del 31 dicembre 1997.

Art. 2.

Il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale è autorizzato ad erogare, dall'invaso di rio Leni, a favore dell'E.S.A.F., per uso idropotabile, il quantitativo di risorse idriche sopra indicato.

Art. 3.

La presente ordinanza ha efficacia fino al 31 dicembre 1997. Cesserà comunque, i suoi effetti prima di tale scadenza all'atto della definizione del rapporto convenzionale tra il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale - gestore del serbatoio sul rio Leni e monte Arbus - e l'Ente sardo acquedotti e fognature (E.S.A.F.) - gestore dell'acquedotto - schema n. 38 del N.P.R.G.A.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Il commissario governativo
PALOMBA

Il sub-commissario governativo proponente
FADDA

97A5050

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 10 giugno 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 modificato successivamente;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;

Veduto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1996;

Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 3 dicembre 1996, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 20 dicembre 1996, con la quale il consiglio della facoltà di scienze politiche ha provveduto ad adeguare l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze politiche in conformità al decreto ministeriale sopra indicato;

Considerata la rilevante importanza ai fini didattici della modifica richiesta;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 17 aprile 1997 e trasmesso a questa Università con ministeriale n. 1018 del 29 maggio 1997;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 16;

Decreta

l'ordinamento didattico della facoltà di scienze politiche con il corso di laurea in scienze politiche, viene come appresso determinato:

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

Ordinamento didattico

Art. 1.

La facoltà di scienze politiche ha il compito di promuovere gli studi, la ricerca e la didattica nel campo della teoria e della scienza della politica e dei sistemi politici interni e internazionali attraverso la conoscenza interdisciplinare dei fenomeni di natura storica, giuridico-istituzionale ed economico-sociale che tradizionalmente vi afferiscono.

La facoltà assicura una preparazione generale, specifica e integrata secondo le specializzazioni consentite dai diversi indirizzi.

La didattica e la ricerca intendono contribuire alla formazione scientifica e professionale al fine dell'inserimento nel mondo del lavoro, nell'ambito della pubblica amministrazione, dei pubblici servizi e nel settore privato, con riferimento ai processi di globalizzazione e di integrazione europea.

Art. 2.

La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in scienze politiche è di quattro anni.

Titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

Il corso degli studi ha durata quadriennale e comprende un biennio propedeutico e un biennio di specializzazione articolato nei seguenti cinque indirizzi: politico-amministrativo, politico-economico, politico-internazionale, politico-sociale, storico-politico.

Il consiglio di facoltà delibera l'attivazione degli indirizzi tenuto conto delle risorse umane, dei fondi e delle attrezzature a disposizione, avvalendosi eventualmente della possibilità di istituire corsi «misti» in combinazione tra gli indirizzi indicati, entro i limiti previsti.

Art. 4.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a non meno di ventuno (21) corsi annuali, oltre a quelli relativi a due lingue straniere.

Le lingue straniere sono insegnamenti biennali. È previsto un unico esame alla fine del biennio.

Art. 5.

Il biennio propedeutico comprende dieci (10) annualità d'insegnamenti fondamentali da scegliersi, in ragione di uno per area, nell'ambito delle seguenti aree disciplinari, riconducibili ai settori scientifico-disciplinari a fianco indicati:

M02X Storia moderna
N01X Diritto privato
N09X Istituzioni di diritto pubblico
Q01B Storia delle dottrine politiche
S01A Statistica
M04X Storia contemporanea
N11X Diritto pubblico comparato
P01A-P01F-P01G-P01H Economia politica
Q02X Scienza politica
Q05A Sociologia generale

Per ognuno degli insegnamenti di cui al precedente comma dovranno essere assicurate l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti al settore disciplinare specifico e una adeguata formazione metodologica.

A questi si aggiunge l'esame della lingua inglese (L18C) obbligatorio per tutti gli indirizzi.

Art. 6.

Dopo il biennio propedeutico, il corso di laurea è articolato in indirizzi di specializzazione con almeno cinque (5) materie annuali caratterizzanti obbligatorie, definite sia per statuto sia da delibera del consiglio di facoltà o di altra eventuale struttura didattica competente; le restanti materie di insegnamento opzionali, a scelta dello studente, saranno indicate nei piani di studio individuali da predisporre, di norma, all'inizio del III anno accademico, al momento cioè in cui viene prescelto l'indirizzo, per un totale di almeno undici (11) annualità di insegnamento.

A questi si aggiunge l'esame di una seconda lingua straniera.

Indirizzo politico-amministrativo.

L'indirizzo politico-amministrativo intende fornire una formazione adeguata alla conoscenza di istituzioni, eventi e processi politico-amministrativi della realtà contemporanea. La fisionomia multidisciplinare dell'indirizzo è rivolta alla comprensione della complessità delle dinamiche del nostro sistema nella interazione continua con i processi di integrazione europea.

Gli esami caratterizzanti di questo indirizzo, obbligatori per tutti gli studenti, sono i seguenti:

Diritto pubblico dell'economia (N05X)

Diritto del lavoro (N07X)

Dottrina dello Stato (N09X)

Contabilità di Stato (N10X)

Diritto amministrativo (N10X)

Indirizzo politico-economico.

L'indirizzo politico-economico mira a fornire una formazione che integri le conoscenze relative a due principali aree. Da un lato l'analisi del sistema economico, con particolare riferimento ai meccanismi di funzionamento dei mercati ed alla gestione dell'impresa; dall'altro la conoscenza delle istituzioni che regolano i rapporti tra le imprese, gli enti pubblici e l'amministrazione. Gli esami caratterizzanti di questo indirizzo, obbligatori per tutti gli studenti, sono i seguenti:

Politica economica (P01B-P01F-P01I)

Scienza delle finanze (P01C)

Storia del pensiero economico (P01D)

Economia internazionale (P01G)

Economia dell'impresa (P01I)

Economia industriale (P01I)

Indirizzo politico-internazionale.

L'indirizzo politico-internazionale vuole offrire una conoscenza delle origini e del funzionamento del sistema internazionale nei suoi aspetti politici, giuridici, economici, sociali e culturali. In particolare, la didattica dell'indirizzo assicura strumenti di analisi e interpretazione di eventi e processi per operare nell'ambito delle organizzazioni ed istituzioni comunitarie europee, nonché delle imprese e attività pubbliche e private che intrattengono relazioni con l'estero. Gli esami caratterizzanti di questo indirizzo, obbligatori per tutti gli studenti, sono i seguenti:

Diritto delle Comunità europee (N14X)

Diritto internazionale (N14X)

Organizzazione internazionale (N14X)

Relazioni internazionali (Q02X)

Storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici (Q06A-Q06B)

Indirizzo politico-sociale.

L'indirizzo politico-sociale è finalizzato alla formazione di attitudini scientifiche per la comprensione dei fenomeni sociali ed è articolato negli approcci storico-sociologico, psico-antropologico e teorico-politico. In particolare, l'indirizzo intende fornire metodi e strumenti per la rilevazione, formalizzazione e interpretazione della fenomenologia politica, sociale e culturale. Gli esami caratterizzanti di questo indirizzo, obbligatori per tutti gli studenti, sono i seguenti:

Antropologia culturale (M05X)

Demografia (S03A)

Politica comparata (Q02X)

Organizzazione politica europea (Q02X)

Scienza dell'amministrazione (Q02X)

Indirizzo storico-politico.

L'indirizzo storico-politico prepara alla comprensione dei principali eventi e processi storico-politici del mondo moderno e contemporaneo nelle sue varie interazioni. Nell'indirizzo vengono articolate una prospettiva storica comprendente un vasto complesso di fenomeni politici, economici e giuridici e una prospettiva dedicata alla conoscenza della storia del pensiero politico. Gli esami caratterizzanti di questo indirizzo, obbligatori per tutti gli studenti, sono i seguenti:

Storia medievale (M01X-M02A)

Storia dei movimenti e dei partiti politici (M04X)

Filosofia politica (Q01A)

Storia delle istituzioni politiche (Q01C)

Storia delle relazioni internazionali (Q04X)

Art. 7.

Per ogni indirizzo il consiglio di facoltà, o altra eventuale struttuta didattica competente, provvederà a predisporre all'inizio di ogni anno accademico, accanto agli insegnamenti caratterizzanti di cui sopra, un elenco di insegnamenti propri di ciascun indirizzo, alcuni dei quali potranno essere indicati come prioritari o obbligatori per quel determinato anno accademico, scelti fra quelli indicati all'art. 11.

Nei piani di studio individuali potranno essere inseriti, di norma, solo gli insegnamenti che sono stati attivati per l'anno accademico a cui i piani suddetti si riferiscono.

Art. 8.

Alcuni insegnamenti opzionali possono appartenere anche ad indirizzi diversi da quello prescelto secondo le condizioni stabilite dal consiglio di facoltà, qualora se ne dimostri la congruità con il piano di studi.

Non più di due insegnamenti potranno essere scelti fra quelli impartiti in altre facoltà, purché in linea con le finalità formative del corso di laurea e dello indirizzo prescelto.

Art. 9.

Lo studente potrà anticipare al biennio propedeutico non più di tre insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione, oltre alla seconda lingua, fermo restando il rispetto delle propedeuticità, questi insegnamenti andranno in detrazione dal numero degli insegnamenti del secondo biennio, purché coerenti con l'indirizzo prescelto.

Gli insegnamenti a scelta dello studente non possono essere anticipati nel biennio propedeutico.

È possibile iterare una materia già sostenuta, purché il programma d'esame sia diverso da quello già sostenuto, solo una volta ed in aggiunta rispetto al numero complessivo di ventuno esami.

Art. 10.

Le propedeuticità, valide anche per gli studenti provenienti da altre università o facoltà, sono le seguenti:

l'esame di istituzioni di diritto privato deve essere sostenuto prima di diritto internazionale privato e degli esami compresi nei seguenti settori disciplinari: N01X, N02X, N03X, N04X, N07X;

l'esame di istituzioni di diritto pubblico N09X deve essere sostenuto prima degli esami compresi nei seguenti settori disciplinari: N05X, N10X, N11X, N12X, N14X, N17X;

l'esame di economia politica deve essere sostenuto prima degli esami compresi nei seguenti settori disciplinari: P01B; P01C: P01D; P01F; P01G; P01H; P01I; P01J;

l'esame di storia moderna deve essere sostenuto prima degli esami compresi nei seguenti settori disciplinari: M02X, M04X; M06B;

l'esame di storia contemporanea deve essere sostenuto prima degli esami compresi nei seguenti settori disciplinari: M02A, M02B, M03B, Q03X, Q04X, Q06A, Q06B.

Se previsti nel piano di studio, è consigliabile sostenere l'esame di diritto internazionale prima dei restanti esami relativi alle discipline comprese nel settore N14X.

Art. 11.

Le materie di insegnamento impartite verranno scelte tra quelle ricomprese nel seguente elenco, con riferimento ai settori disciplinari specifici:

Nel settore disciplinare M01X:
- storia delle università;
- storia medievale.

Nel settore disciplinare M02A:
- storia degli antichi Stati italiani;
- metodologia della ricerca storica;
- storia medievale;
- storia moderna;
- storia della storiografia moderna.

Nel settore disciplinare M02B:
- storia e istituzioni dell'Europa orientale.

Nel settore disciplinare M03B:
- storia della Chiesa;
- storia del Cristianesimo.

Nel settore disciplinare M03C:
- storia del Cristianesimo.

Nel settore disciplinare M04X:
- metodologia della ricerca storica;
- storia contemporanea;
- storia dei movimenti e dei partiti politici;
- storia dei partiti e del movimento sindacale;
- storia del giornalismo;
- storia del movimento sindacale;
- storia del Risorgimento.

Nel settore disciplinare M05X:
- antropologia culturale.

Nel settore disciplinare M06B:
- geografia politica ed economica.

Nel settore disciplinare M07B:
- metodologia delle scienze sociali.

Nel settore disciplinare M07C:
- etica sociale;
- filosofia della storia;
- filosofia morale;
- storia della filosofia morale.

Nel settore disciplinare M08A:
- storia della filosofia contemporanea;
- storia della filosofia;
- storia della filosofia moderna;
- storia della filosofia politica.

Nel settore disciplinare M08B:
- storia del pensiero politico antico.

Nel settore disciplinare M08C:
- storia del pensiero politico medievale.

Nel settore disciplinare M11B:
- psicologia sociale;
- psicologia politica.

Nel settore disciplinare N01X:
- istituzioni di diritto privato;
- diritto di famiglia;
- legislazione del turismo.

Nel settore disciplinare N02X:
- diritto musulmano e dei paesi islamici;
- diritto privato delle Comunità europee;
- diritto privato comparato;
- sistemi giuridici comparati.

Nel settore disciplinare N04X:
- diritto commerciale;
- diritto commerciale comunitario;
- diritto commerciale internazionale;
- diritto industriale.

Nel settore disciplinare N05X:
- diritto bancario;
- diritto dell'economia;
- diritto ed economia delle fonti di energia;
- diritto pubblico dell'economia.

Nel settore disciplinare N06X:
- diritto aerospaziale;
- diritto della navigazione.

Nel settore disciplinare N07X:
- diritto comparato del lavoro;
- diritto del lavoro;
- diritto della sicurezza sociale.

Nel settore disciplinare N08X:
- diritto parlamentare;
- giustizia costituzionale.

Nel settore disciplinare N09X:
diritto regionale;
dottrina dello Stato;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo.
Nel settore disciplinare N10X:
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto processuale amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto urbanistico;
legislazione dei beni culturali.
Nel settore diciplinare N11X:
diritto costituzionale italiano e comparato;
diritto pubblico anglo-americano;
diritto pubblico comparato.
Nel settore disciplinare N12X:
diritto ecclesiastico;
diritto ecclesiastico comparato;
storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa.
Nel settore disciplinare N13X:
diritto tributario;
diritto finanziario.
Nel settore disciplinare N14X:
diritto delle comunità europee;
diritto diplomatico e consolare;
diritto del commercio internazionale;
diritto internazionale;
diritto internazionale del lavoro;
organizzazione internazionale.
Nel settore disciplinare N15X:
diritto processuale civile;
ordinamento giudiziario.
Nel settore disciplinare N16X:
istituzioni di diritto e procedura penale;
ordinamento giudiziario.
Nel settore disciplinare N17X:
criminologia;
diritto penale;
diritto penale commerciale;
istituzioni di diritto e procedura penale.
Nel settore disciplinare N18X:
diritto pubblico romano.
Nel settore disciplinare N19X:
storia del diritto italiano;
storia dell'amministrazione dello Stato italiano;
storia del pensiero giuridico moderno;
storia delle codificazioni moderne:
storia delle costituzioni moderne.

Nel settore disciplinare N20X:
diritti dell'uomo;
filosofia del diritto;
informatica giuridica;
teoria generale del diritto.
Nel settore disciplinare N21X:
sociologia del diritto.
Nel settore disciplinare P01A:
economia politica;
istituzioni di economia.
Nel settore disciplinare P01B:
economia dell'ambiente;
economia del lavoro;
politica economica;
politica economica europea;
programmazione economica.
Nel settore disciplinare P01C:
economia dell'ambiente;
scienza delle finanze.
Nel settore disciplinare P01D:
storia del pensiero economico.
Nel settore disciplinare P01E:
econometria.
Nel settore disciplinare P01F:
economia monetaria;
economia politica;
politica economica.
Nel settore disciplinare P01G:
politica economica internazionale;
economia dell'integrazione europea;
economia internazionale;
economia politica.
Nel settore disciplinare P01H:
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia politica;
sviluppo delle economie agricole;
teoria e politica dello sviluppo;
economia dello sviluppo.
Nel settore disciplinare P01I:
economia dell'impresa;
economia industriale;
politica economica.
Nel settore disciplinare P01J:
economia dei trasporti;
economia regionale;
politica economica regionale;
pianificazione economia territoriale.
Nel settore disciplinare P02A:
gestione informatica dei dati aziendali;
economia aziendale.
Nel settore disciplinare P02B:
tecnica industriale e commerciale;
economia e gestione delle imprese industriali.

Nel settore disciplinare P02C:
analisi finanziaria.
Nel settore disciplinare P02D:
organizzazione aziendale.
Nel settore disciplinare P03X:
storia economica;
storia marittima;
storia della moneta e della banca.
Nel settore disciplinare Q01A:
analisi del linguaggio politico;
filosofia politica;
storia della filosofia politica;
filosofia delle scienze sociali.
Nel settore disciplinare Q01B:
storia delle dottrine politiche;
storia del pensiero politico;
storia della filosofia politica;
storia del pensiero politico antico;
storia del pensiero politico medievale;
storia del pensiero politico moderno;
storia del pensiero politico contemporaneo.
Nel settore disciplinare Q01C:
storia dell'amministrazione pubblica;
storia delle istituzioni parlamentari;
storia delle istituzioni politiche.
Nel settore disciplinare Q02X:
analisi del linguaggio politico;
governo locale;
metodologia della scienza politica;
organizzazione politica europea;
relazioni internazionali;
scienza dell'amministrazione;
scienza politica;
sistema politico italiano;
analisi delle politiche pubbliche.
Nel settore disciplinare Q03X:
storia e istituzioni dell'America Latina;
storia degli Stati Uniti d'America.
Nel settore disciplinare Q04X:
storia dei rapporti tra Stato e Chiesa;
storia dell'integrazione europea;
storia delle relazioni internazionali;
storia dei trattati e politica internazionale;
storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa.
Nel settore disciplinare Q05A:
storia del pensiero sociologico;
metodologia e tecnica della ricerca sociale;
sociologia dei gruppi.
Nel settore disciplinare Q05B:
sociologia della conoscenza;
sociologia della comunicazione;
sociologia della religione;
sociologia della famiglia;
sociologia delle comunicazioni di massa.
Nel settore disciplinare Q05C:
sociologia dell'organizzazione;
sociologia economica;
sociologia del lavoro.
Nel settore disciplinare Q05D:
sociologia dell'ambiente e del territorio;
sociologia urbana e rurale.
Nel settore disciplinare Q05E:
sociologia politica.
Nel settore disciplinare Q05F:
sociologia giuridica e mutamento sociale;
sociologia del diritto.
Nel settore disciplinare Q05G:
criminologia.
Nel settore disciplinare Q06A:
storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
storia moderna e contemporanea dell'Africa;
storia e istituzioni dell'Africa subsahariana;
storia e istituzioni dell'Africa mediterranea e del vicino Oriente;
storia e istituzioni del mondo musulmano.
Nel settore disciplinare Q06B:
storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
storia politica e diplomatica dell'Asia orientale;
storia moderna e contemporanea dell'Asia;
storia e istituzioni del mondo musulmano.
Nel settore disciplinare S01A:
statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dati.
Nel settore disciplinare S02X:
statistica economica.
Nel settore disciplinare S03A:
demografia.
Nel settore disciplinare S03B:
statistica sociale.
Nel settore disciplinare S04A:
matematica per l'economia;
matematica per le scienze sociali.

Le lingue straniere sono:
lingua araba (L14D);
lingua francese (L16B);
lingua spagnola (L17C);
lingua inglese (L18C);
lingua tedesca (L19B);
lingua russa (L21B).

Art. 12.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta nella quale lo studente dà prova della capacità di ricerca, di elaborazione dei dati e di capacità di sintesi.

Il tema della dissertazione è scelto dallo studente di concerto con uno dei professori titolari delle materie comprese nel biennio propedeutico o delle materie dell'indirizzo prescelto e, in via eccezionale, anche delle materie del piano di studio individuale, purché insegnate nella facoltà o da essa mutuate.

In caso di trasferimento da altre facoltà o sede universitaria, lo studente non potrà scegliere il tema della dissertazione nell'ambito di materie attinenti ad esami sostenuti in altre sedi.

In caso di seconda laurea, la dissertazione dovrà essere svolta in un settore disciplinare diverso da quello della dissertazione della prima laurea. Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto.

Art. 13.

I laureati (anche se plurilaureati) in giurisprudenza, in economia e commercio, in economia, in sociologia, in scienze internazionali, in scienze dell'amministrazione e in scienze statistiche sono ammessi al terzo anno di corso. All'inizio di tale anno scelgono l'indirizzo e formulano il proprio piano di studi.

Art. 14.

La facoltà decide caso per caso circa l'abbreviazione dei corsi e il riconoscimento di esami sostenuti in altre facoltà o studi compiuti presso istituti italiani o stranieri.

Norme transitorie.

A partire dal 1° novembre 1997 verrà attivato il primo anno del nuovo ordinamento contemporaneamente alla disattivazione del primo anno del vecchio.

A partire dal 1° novembre 1997 verrà attivato il primo anno del nuovo ordinamento contemporaneamente alla disattivazione del primo anno del vecchio.

Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea in scienze politiche. Il consiglio di facoltà stabilirà la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora optino per il nuovo.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 10 giugno 1997

Il rettore: Bo

97A4877

LIBERA UNIVERSITÀ «MARIA SS. ASSUNTA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 18 giugno 1997.

Modificazioni allo statuto della Libera Università «Maria SS. Assunta» di Roma.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, modificato con decreto direttoriale del 12 marzo 1991 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, primo comma, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visti i decreti ministeriali 30 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1996, tabella XII e 5 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1997, tabella XII;

Viste le delibere degli organi competenti della Libera Università Maria SS. Assunta in ordine alla modifica dello statuto del corso di laurea in lettere;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 18 aprile 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo, le modifiche relative gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università Maria SS. Assunta, approvato e modificato con i decreti indicati, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Nel capo III, ordinamento degli studi, all'art. 22 concernente la facoltà di lettere e filosofia, si modifica:

CORSO DI LAUREA IN LETTERE - TAB. XII

Art. 1.

Afferenza e accesso

1. Il corso di laurea in lettere afferisce alla facoltà di lettere e filosofia.

2. L'accesso al corso di laurea è regolato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

Finalità del corso di laurea

1. Il corso di laurea in lettere ha lo scopo di fornire le conoscenze scientifiche e le capacità critiche necessarie così per ogni attività professionale che richieda attitudini e competenze di ambito letterario, come per la ricerca scientifica in ciascuna delle aree disciplinari caratterizzanti di cui all'art. 3, con particolare riferimento agli studi letterari e umanistici propri della tradizione culturale italiana ed europea.

Art. 3.

Aree disciplinari caratterizzanti

1. Sono caratterizzanti del corso di laurea in lettere le seguenti aree disciplinari:

1) area delle scienze letterarie;

2) area delle scienze filologiche;

3) area delle scienze glottologiche e linguistiche;

4) area delle scienze storiche;

5) area delle scienze archeologiche;

6) area delle scienze storico-artistiche;

7) area delle scienze antropologiche e geografiche;

8) area delle scienze musicologiche e dello spettacolo;

9) area delle scienze filosofiche e pedagogiche.

2. Altre aree disciplinari caratterizzanti possono essere indicate dai singoli corsi di laurea, in relazione con i loro peculiari interessi culturali, didattici, scientifici.

3. Ai fini della formazione dei percorsi didattici, di cui all'art. 8, comma 3, i settori scientifico-disciplinari, come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 (*Gazzette Ufficiale* 8 agosto 1994, n. 184; supplemento ordinario n. 112), vengono collocati dal corso di laurea nelle aree disciplinari caratterizzanti. Ogni settore scientifico-disciplinare può far parte di una sola area disciplinare caratterizzante.

Art. 4.

Durata e articolazione del corso di laurea

1. Il corso di laurea in lettere dura quattro anni e comprende ventuno annualità di insegnamento.

2. Il corso di laurea è articolato in due indirizzi:

1) classico;

2) moderno.

Art. 5.

Organizzazione degli studi

1. Il consiglio di corso di laurea può stabilire la distribuzione delle discipline sui quattro anni di durata del corso; determina inoltre eventuali propedeuticità e le modalità delle prove scritte previste dal *curriculum* didattico (art. 8), come di ogni altro accertamento del profitto che sia ritenuto opportuno.

2. Dopo aver superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studi, lo studente può essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, il quale consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento coerente con il piano di studi seguito.

Art. 6.

Affinità e riconoscimenti

1. Il corso di laurea in lettere è affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di lettere e filosofia, scienze della formazione, lingue e letterature straniere e conservazione dei beni culturali.

2. Per il riconoscimento di prove d'esame sostenute in curricoli didattici diversi da quello del corso di laurea in lettere, i consigli degli organi competenti valutano l'utilità delle discipline oggetto di tali prove nel contesto culturale proprio del corso di laurea in lettere, determinando altresì l'anno di corso a cui lo studente che ha chiesto il riconoscimento viene iscritto.

Art. 7.

Manifesto degli studi)

1. Con apposite norme da inserire nel manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà provvede a disciplinare, per quanto di suo interesse, il complesso delle materie indicate dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. Indica inoltre le discipline da inserire necessariamente nel piano di studio, ai fini della partecipazione alle diverse classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria.

Art. 8.

Curriculum didattico

1. Sono insegnamenti istituzionali comuni:

1) Letteratura italiana (L12A) (l'esame orale è integrato da una prova scritta);

2) Letteratura latina (L07A) (l'esame orale è integrato da una prova scritta di conoscenza linguistica. Tale prova è obbligatoria per l'indirizzo classico e consigliata per l'indirizzo moderno);

3) una disciplina a scelta tra quelle dei settori L09A - Glottologia e linguistica; L11A - Linguistica italiana;

4) una disciplina a scelta tra quelle dei settori L16A - Lingua e letteratura francese; L17A - Lingua e letteratura spagnola; L18A - Lingua e letteratura inglese; L19A - Lingua e letteratura tedesca; L21B - Lingue e letterature slavo-orientali (con riferimento a peculiari esigenze e interessi culturali, le sedi possono scegliere altra «Lingua e letteratura» appartenente alla tradizione culturale europea);

5) una disciplina a scelta tra quelle dei settori M06A - Geografia; M06B - Geografia economico-politica.

2. Sono insegnamenti istituzionali di indirizzo:

A. *Indirizzo classico:*

6-7) due discipline a scelta tra quelle dei settori L06C - Letteratura greca; L06D - Civiltà bizantina; L07B - Letteratura latina medievale e umanistica; L08A - Filologia classica; L08B - Letteratura cristiana antica; L12E - Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale. Tra le due discipline è compresa necessariamente la letteratura greca (l'esame orale può essere integrato da forme di accertamento scritto di conoscenza linguistica);

8) Storia greca (L02A);

9) Storia romana (L02B);

10) una disciplina a scelta tra quelle dei settori L03B - Archeologia classica; L03C - Archeologia cristiana; L03D - Archeologia medievale; L04X - Topografia antica;

11) una disciplina a scelta tra quelle dei settori M07A - Filosofia teoretica; M07C - Filosofia morale; M07D - Estetica; M07E - Filosofia del linguaggio; M08A - Storia della filosofia; M08B - Storia della filosofia antica; M08C - Storia della filosofia medievale; M08D - Storia della filosofia arabo-islamica.

B. *Indirizzo moderno:*

6-7) due discipline a scelta tra quelle dei settori L07B - Letteratura latina medievale e umanistica; L10A - Filologia romanza; L11B - Filologia italiana; L12D - Letterature comparate; L12E - Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale. Tra le due discipline e compresa necessariamente la filologia romanza;

8-9) due discipline a scelta tra quelle dei settori M01X - Storia medievale; M02A - Storia moderna; M04X - Storia contemporanea. Tra le due discipline è compresa necessariamente la Storia medievale, oppure la Storia moderna, oppure la Storia contemporanea;

10) una disciplina a scelta tra quelle dei settori L03D - Archeologia medievale; L25A - Storia dell'arte medievale; L25B - Storia dell'arte moderna; L25C - Storia dell'arte contemporanea;

11) una disciplina a scelta tra quelle dei settori M07A - Filosofia teoretica; M07C - Filosofia morale; M07D - Estetica; M07E - Filosofia del linguaggio; M08A - Storia della filosofia; M08C - Storia della filosofia medievale; M08D - Storia della filosofia arabo-islamica.

3. Insegnamenti opzionali: le rimanenti annualità (da un minimo di 10 a un massimo di 12) sono da utilizzare in rapporto con l'indirizzo scelto dallo studente e in funzione dei percorsi didattici definiti da ciascun corso di laurea, anche per le opportune biennalizzazioni e/o triennalizzazioni di insegnamenti, due di tali annualità possono essere scelte liberamente dallo studente.

Tra le discipline scelte sono necessariamente rappresentate almeno 3 delle aree disciplinari di cui all'art. 3, comma 1. La scelta è effettuata, comunque, in modo da garantire l'organicità culturale e l'efficacia professionale di ogni singolo piano di studio.

4. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve dimostrare di avere adeguata conoscenza di almeno due lingue straniere. Le relative prove di idoneità, da collocare, di norma, non prima del terzo anno, si svolgono secondo le modalità definite dal corso di laurea.

Art. 9.

Norme transitorie

1. Una volta che il presente ordinamento sia recepito dalla facoltà, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi secondo il curricolo previsto dal precedente ordinamento.

2. La facoltà è tenuta a stabilire le modalità per il riconoscimento degli esami sostenuti dagli studenti iscritti che optino per il nuovo ordinamento. Tale opzione potrà essere esercitata entro quattro anni dalla data di immatricolazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1997

Il rettore
DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

97A5051

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

155° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/1979, n. 323/1979, n. 335/1979, n. 46/1980, n. 75/1980, n. 125/1980, n. 155/1980, n. 160/1980, n. 198/1980, n. 220/1980, n. 264/1980, n. 327/1980, n. 28/1981, n. 180/1981 (supplemento ordinario), n. 223/1981 (supplemento ordinario), n. 289/1981, n 326/1981 (supplemento ordinario), n. 351/1981, n. 58/1982, n. 108/1982, n. 126/1982, n. 160/1982, n. 193/1982, n. 221/1982, n 130/1983, n. 164/1983, n. 193/1983, n. 220/1983, n. 234/1983, n. 247/1983, n. 317/1983, n. 337/1983, n. 356/1983, n. 22/1984, n. 57/1984, n 101/1984, n. 140/1984, n. 165/1984, n. 282/1984, n. 293/1984, n. 312/1984, n. 347/1984, n. 35/1985, n. 76/1985, n. 90/1985, n. 136/1985, n. 161/1985, n. 190/1985, n. 222/1985, n. 252/1985, n. 295/1985, n. 16/1986, n. 48/1986, n. 77/1986, n. 108/1986, n. 130/1986, n. 166/1986, n. 191/1986, n. 244/1986, n. 264/1986, n. 280/1986, n. 4/1987, n. 35/1987, n. 52/1987, n. 98/1987, n. 113/1987, n. 135/1987, n. 161/1987, n. 222/1987, n. 256/1987, n. 1/1988, n. 17/1988, n. 71/1988, n. 97/1988, n. 169/1988, n. 194/1988, n. 260/1988, n. 9/1989, n. 31/1989, n. 75/1989, n. 94/1989, n. 124/1989, n. 151/1989, n. 240/1989, n. 263/1989, n. 284/1989, n. 7/1990, n. 31/1990, n. 56/1990, n. 77/1990, n 105/1990, n. 144/1990, n. 168/1990, n. 182/1990, n. 232/1990, n. 268/1990, n. 18/1991, n. 68/1991, n. 104/1991, n. 138/1991, n. 161/1991, n. 213/1991, n. 270/1991, n. 299/1991, n. 17/1992, n. 41/1992, n. 70/1992, n. 109/1992, n. 124/1992, n. 158/1992, n. 184/1992, n. 214/1992, n. 252/1992, n. 301/1992, n. 23/1993, n. 51/1993, n. 94/1993, n. 121/1993, n. 145/1993, n. 170/1993, n. 197/1993, n. 213/1993, n. 258/1993, 276/1993, n. 289/1993, n. 84/1994, n. 109/1994, n. 129/1994, n. 176/1994, n. 197/1994, n. 219/1994, n. 279/1994, n. 2/1995, n. 147/1995, n. 171/1995, n. 190/1995, n. 274/1995, 295/1995, n. 20/1996, n. 49/1996, n. 80/1996, n. 103/1996, n. 154/1996, n. 178/1996, n. 203/1996, n. 220/1996, n. 296/1996, n. 21/1997, n. 42/1997, n. 59/1997, n. 95/1997, n. 36/1997 e n. 128/1997 sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **10291** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50.2913/C/80 in data 4 giugno 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. STEINBOCK
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1114
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **10292** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50 2702/C-79 in data 4 giugno 1997*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ZASTAVA ARMS» MOD. PAK 96 A
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore. 5
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 1135
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: EX-JUGOSLAVIA
Stato o Stati da cui è importata: EX-JUGOSLAVIA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. **10293** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50.2627/C/79 in data 4 giugno 1997*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. HUBERTUS
Calibro: MM 6 × 62 R FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMAMA
Presentatore: ARNO PIRCHER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10294** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2627/C/79 in data 4 giugno 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «KRIEGHOFF» MOD. HUBERTUS
Calibro: MM 22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: ARNO PIRCHER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10295** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2972/C/80 in data 4 giugno 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» «CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI FERLACH» MOD. KARNTEN
Calibro: 222 REMINGTON/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 950
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BURGGRAEFLER WAFFENECKE & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10296** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2972/C/80 in data 4 giugno 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» «CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI FERLACH» MOD. KARNTEN
Calibro: MM 5,6 × 50 R MAGNUM/270 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma. MM 950
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BURGGRAEFLER WAFFENECKE & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10297** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2972/C/80 in data 4 giugno 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «HAMBRUSCH PETER» MOD. 41
Calibro: 16/6,5 × 65 R/.222 REMINGTON
Numero delle canne: TRE (UNA AD ANIMA LISCIA, DUE RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: LEITER HUBERT RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BURGGRAEFLER WAFFENECKE»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **10298** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602/C/79 in data 4 giugno 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. T 97 R
Calibro: 45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 113,5
Lunghezza dell'arma: MM 211
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **10299** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602/C/79 in data 4 giugno 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. T 97 F
Calibro: 45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 113,5
Lunghezza dell'arma: MM 211
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **10300** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2602/C/79 in data 4 giugno 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. T 96 CARRY COMP
Calibro: 45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM 105
Lunghezza dell'arma: MM 211
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **10301** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2602/C/79 in data 4 giugno 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. T 96 R
Calibro: 45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 93,5
Lunghezza dell'arma: MM 190
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **10302** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50.2602/C/79 in data 4 giugno 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. T 96 F
Calibro: 45 ACP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 93,5
Lunghezza dell'arma: MM 190
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: TANFOGLIO BORTOLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI TANFOGLIO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **10303** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 4 giugno 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HEYM» MOD. 44 B
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10304** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 4 giugno 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HEYM» MOD. 44 B
Calibro: 30 R BLASER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **10305** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 4 giugno 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HEYM» MOD. 44 B
Calibro: MM 5,6 x 50 R MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **10306** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 4 giugno 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HEYM» MOD. 44 B
Calibro: MM 5,6 x 52 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **10307** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 4 giugno 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HEYM» MOD. 44 B
Calibro: MM 5,6 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **10308** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 4 giugno 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HEYM» MOD. 44 B
Calibro: MM 6,5 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **10309** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50.2963/C/80 in data 4 giugno 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HEYM» MOD. 44 B
Calibro: MM 6,5 × 65 R RWS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10310** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 4 giugno 1997*
Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HEYM» MOD. 44 B
Calibro: MM 6 × 62 R FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10311** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 4 giugno 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HEYM» MOD. 44 B
Calibro: MM 7 × 65 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10312** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 4 giugno 1997.*
Descrizione dell'arma:
Tipo: FUCILE
Denominazione: «HEYM» MOD. 44 B
Calibro: MM 8 × 75 RS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 10313 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 4 giugno 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «HEYM» MOD. 44 B
Calibro: .222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 10314 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 4 giugno 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «HEYM» MOD. 44 B
Calibro: MM 9,3 × 74 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 10315 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 4 giugno 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «HEYM» MOD. 44 B
Calibro: .22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 10316 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 4 giugno 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «HEYM» MOD. 44 B
Calibro: .243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **10317** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 2963/C/80 in data 4 giugno 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «HEYM» MOD. 44 B
Calibro: MM 10,3 × 60 R SWISS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10318** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 4 giugno 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «HEYM» MOD. 44 B
Calibro: .308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **10319** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n 559/C-50.2963/C/80 in data 4 giugno 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WALTHER» MOD. P 99
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 16
Lunghezza delle canne: MM 102
Lunghezza dell'arma: MM 180
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **10320** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963/C/80 in data 4 giugno 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WALTHER» MOD. LG 200
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1095
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMAMA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10321** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702/C/1979 in data 4 giugno 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: «MANURHIN» MOD. MR 73 M -6" MATCH (TACCA DI MIRA REGOLABILE)

Calibro: .32 SMITH & WESSON LONG

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6

Lunghezza delle canne: MM 152

Lunghezza dell'arma: MM 276

Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE

Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA

Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA

Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»

Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **10322** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2702C/79 in data 4 giugno 1997.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA

Denominazione: «MANURHIN» MOD. MR 73 M-5 "3/4 MATCH (TACCA DI MIRA REGOLABILE)

Calibro: 38 SPECIAL

Numero delle canne: UNA

Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6

Lunghezza delle canne: MM 146

Lunghezza dell'arma: MM 276

Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE

Stato o Stati in cui è prodotta: FRANCIA

Stato o Stati da cui è importata: FRANCIA

Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PRIMA ARMI»

Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

NOTE

Al n. 7446 del catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «F.LLI TANFOGLIO» mod. TA 45 COMPACT (con finitura brunita o cromata) cal. 45 HP (canna mm 90) è inserita la seguente nota: l'arma può essere corredata di canna intercambiabile idonea ad impiegare la cartuccia cal. .45 ACP.

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 29 aprile 1997.

Al n. 7448 del catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «F.LLI TANFOGLIO» mod. TA 45 Compact (con finitura brunita o cromata) cal. .45 HP (canna mm 120) è inserita la seguente nota: l'arma può essere corredata di conversione (canna mm 125 - carrello - caricatore con capacità n. 10 colpi - tacca di mira regolabile) idonea ad impiegare la cartuccia cal. .22 L.R.

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 29 aprile 1997.

Al n. 8421 del catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «PARDINI» mod. PC 45 (finitura brunita) cal. .45 HP (canna mm 127) è inserita la seguente nota: l'arma può essere corredata di canna intercambiabile idonea ad impiegare la cartuccia in cal. .45 ACP.

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 29 aprile 1997.

97A5058

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.505 XV J (1175) del 16 aprile 1997, il manufatto esplosivo ed i suoi subcomponenti che la società Simmel Difesa S.p.a. intende produrre sia nello stabilimento in S. Giorgio su Legnano (Milano) (per le parti inerti) che in quello di Colleferro (Roma) (per il successivo caricamento) sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella seconda categoria - gruppo *B*, dell'allegato *A*, al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come qui di seguito descritti:

spoletta FB 332, n. ONU 0409, 1.2D (n. rif. SR 0054), componenti:

assieme carica superiore (n. disegno 0510089);

assieme carica inferiore (n. disegno 0510091);

detonatore secondo (n. disegno 0510074).

Con decreto ministeriale n. 559/C.1054 XV J (1176) del 14 aprile 1997, il manufatto esplosivo denominato: «Capsula AR95 per bomba a mano SRCM», che la ditta Fiocchi munizioni S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Lecco, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A*, al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0377 1. 1B.

97A5059

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 2 giugno 1997 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. John Howard Culver console generale del Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Napoli.

In data 10 giugno 1997 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Natalia Maria Coppa agente consolare onorario della Repubblica francese a Pescara.

«In data 17 giugno 1997 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Jean-Marie Momal console generale della Repubblica francese a Milano»

97A5061

MINISTERO DEL TESORO

Assegnazione dei beni ubicati nella regione Molise, appartenenti al soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM).

Con decreto 10 marzo 1997 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Molise, è stata disposta ai sensi dell'art. 65 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, individuate con il provvedimento regionale, dei beni immobili, adibiti a compiti sanitari di proprietà del soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM) ubicati nella regione predetta.

Il trasferimento dei suddetti beni verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Sono trasferiti all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per essere realizzati gli immobili ubicati in Campobasso (Trivento) ed Isernia, adibiti a compiti diversi da quelli sanitari.

Sono altresì assegnati al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere sopra indicate i beni mobili, le attrezzature ed i beni di consumo allocati in immobili di proprietà, nonché quelli adibiti ad uso sanitario ubicati negli immobili di proprietà di terzi assunti in locazione dall'ente stesso.

Sono invece trasferiti all'Ispettorato generale enti disciolti, per essere realizzati, i beni mobili le attrezzature ed i beni di consumo, adibiti a compiti diversi da quelli sanitari, ubicati negli immobili di proprietà di terzi assunti in locazione o in uso sempre dal predetto Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

97A5052

Assegnazione dei beni di proprietà delle soppresse casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti, ubicati nella regione Molise.

Con decreto 10 marzo 1997 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Molise, è stata disposta ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978 e dell'art. 5 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, individuate con il provvedimento regionale, dei beni immobili, adibiti prevalentemente a servizi sanitari di proprietà delle soppresse casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti della provincia di Campobasso.

Il trasferimento dei suddetti beni verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

L'immobile ubicato nel comune di Isernia adibito a compiti diversi da quelli sanitari di proprietà della Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti è attribuito all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro - di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 - per essere realizzato.

Sono assegnati al patrimonio delle suddette aziende sanitarie locali ed ospedaliere individuate dal succitato provvedimento regionale i beni mobili, le attrezzature ed i beni di consumo allocati in immobili di proprietà di terzi in locazione dalle casse mutue provinciali di Campobasso ed Isernia.

Sono invece trasferiti al predetto Ispettorato generale enti disciolti i beni mobili, le attrezzature ed i beni di consumo, allocati nell'immobile di proprietà della cassa mutua provinciale di malattia di Isernia.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

97A5053

Assegnazione dei beni mobili della gestione di assistenza sanitaria dell'ENPAS che insistono in immobili di proprietà della gestione previdenziale, ubicati nella regione Molise.

Con decreto 10 marzo 1997 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Molise, è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 5 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto-legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, individuate con il provvedimento regionale, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo adibiti a compiti sanitari, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS) ed allocati in immobili di proprietà della gestione previdenziale.

Il trasferimento dei suddetti beni verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Sono attribuiti all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro - di cui alla legge 4 dicembre 1956, n 1404 per essere realizzati, i rimanenti beni mobili, adibiti a compiti diversi da quelli sanitari appartenenti alla medesima gestione assistenziale ed allocati in immobili di proprietà della gestione previdenziale del predetto ENPAS

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

97A5054

Assegnazione dei beni mobili delle soppresse casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, ubicati nella regione Molise.

Con decreto 10 marzo 1997 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze d'intesa con la regione Molise, è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art 65 della legge 23 dicembre 1978, n 833 e del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n 502, come modificato dal decreto-legislativo 7 dicembre 1993, n 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, individuate con il provvedimento regionale, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo adibiti a compiti sanitari, ubicati negli immobili di proprietà di terzi assunti in locazione o in uso dalle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali delle provincie di Campobasso ed Isernia

Il trasferimento dei suddetti beni verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del comma 2 del citato art 5 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Sono attribuiti all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro - di cui alla legge 4 dicembre 1956, n 1404 per essere realizzati, i rimanenti beni mobili, adibiti a compiti diversi da quelli sanitari ubicati negli immobili di proprietà di terzi assunti in locazione o in uso dalle predette casse mutue

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale

97A5055

Assegnazione dei beni mobili appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.), allocati in immobili assunti in locazione o in uso dal predetto ente nella regione Molise.

Con decreto 10 marzo 1997 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Molise, è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art 65 della legge 23 dicembre 1978, n 833 e dell'art 5 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n 502, come modificato dal decreto-legislativo 7 dicembre 1993, n 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, individuate con il provvedimento regionale, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo adibiti a compiti sanitari appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazione di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N P A S.), allocati negli immobili assunti in locazione o in uso dal succitato ente

Il trasferimento dei suddetti beni verrà effettuato con provvedimento regionale in applicazione del comma 2 del citato art 5 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n 502

Sono attribuiti all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro - di cui alla legge 4 dicembre 1956, n 1404 - per essere realizzati, i rimanenti beni mobili, adibiti a compiti diversi da quelli sanitari di proprietà della medesima gestione assistenziale

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale

97A5056

Assegnazione dei beni mobili ubicati in immobili di terzi assunti in locazione o in uso dalla soppressa Opera nazionale per gli invalidi di guerra (O.N.I.G.) nella regione Molise.

Con decreto 10 marzo 1997 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Molise, è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art 65 della legge 23 dicembre 1978, n 833 e dell'art 5 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n 502, come modificato dal decreto-legislativo 7 dicembre 1993, n 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, individuate con il provvedimento regionale, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo adibiti a compiti sanitari allocati negli immobili di terzi assunti in locazione dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra (O N.I G)

Il trasferimento dei suddetti beni verrà effettuato con provvedimento regionale in applicazione del comma 2 del citato art 5 del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n 502

97A5057

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n 193

Cambi del giorno 26 giugno 1997

Dollaro USA	1687,66
ECU	1915,49
Marco tedesco	977,11
Franco francese	289,54
Lira sterlina	2812,49
Fiorino olandese	868,05
Franco belga	47,353
Peseta spagnola	11,562
Corona danese	256,46
Lira irlandese	2552,08
Dracma greca	6,182
Escudo portoghese	9,678
Dollaro canadese	1209,10
Yen giapponese	14,852
Franco svizzero	1172,88
Scellino austriaco	138,87
Corona norvegese	232,62
Corona svedese	219,13
Marco finlandese	327,62
Dollaro australiano	1268,78

97A5130

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 1997

Con decreti ministeriali 18 giugno 1997 le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1997 sono determinate (ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8-*sub*, articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459; dell'art. 3, della legge 8 agosto 1972, n. 457; ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, modificato dall'art. 14 del decreto legislativo n. 375 dell'11 agosto 1993; nonché ai sensi dell'art. 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dell'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233) nelle seguenti misure specifiche per ciascuna provincia:

PROVINCIA	Operai a tempo determinato OTD (lire)	Operai a tempo indeterminato (OTI)				
		comuni (lire)	qualificati (lire)	qualificati super (lire)	specializzati (lire)	specializzati super (lire)
Agrigento	88.101	73.401	79.573	80.428	86.019	90.929
Alessandria	88.454	73.351	80.939	85.205	88.912	93.323
Ancona	86.844	72.416	78.907	82.233	85.627	90.873
Circ.ne autonoma Valle d'Aosta	94.502	81.692	88.524	—	94.978	98.871
Arezzo	89.116	73.438	80.894	85.378	87.914	91.963
Ascoli Piceno	83.267	68.937	76.113	—	83.087	86.682
Asti	87.728	72.104	79.790	84.333	87.404	91.183
Avellino	85.983	76.702	85.180	88.222	89.535	92.690
Bari	88.752	73.868	80.922	—	87.999	91.019
Belluno	88.156	76 449	82.288	—	87.950	92.977
Benevento	86.003	70.811	76.904	—	82.681	87.440
Bergamo	88.375	59.910	66.565	—	73.682	77.640
Bologna	88.476	74.292	83.468	85.529	93.222	99.598
Bolzano	92.512	77.288	84.326	—	90.739	—
Brescia	96.986	76.020	83.633	88.281	91.509	95.129
Brindisi	89.341	73.482	82.237	—	87.589	87.332
Cagliari	86.279	75.871	81.532	—	90.949	94.911
Caltanissetta	86.303	70.076	77.658	78.960	84.320	88.717
Campobasso	82.438	75.642	81.548	—	88.488	92.040
Caserta	85.101	63.396	79.502	—	84.921	90.451
Catania	84.441	68.834	76.781	—	84.085	88.568
Catanzaro	83.205	68.950	74.927	—	80.789	86.481
Chieti	85.709	70.563	77.600	79.603	83.505	86.892
Como	91.817	75.666	83.199	87.474	91.102	94.888
Cosenza	83.874	70.843	76.431	—	81.602	86.481
Cremona	92.351	—	83.087	87.281	92.440	96.134
Cuneo	90.035	73.388	81.829	84.244	90.428	96.263
Enna	86.124	69.840	76.652	—	83.166	88.019
Ferrara	88.281	70.588	79.545	79.830	90.359	96.008
Firenze	86.964	72.717	80.465	—	87.815	90.987
Foggia	94.700	76.757	84.389	85.978	92.618	96.592
Forlì	90.960	69.633	81.563	—	88.420	95.503
Frosinone	83.367	69.332	76.709	—	84.077	—
Genova	83.817	67.256	73.879	—	80.968	84.955
Gorizia	85.561	67.518	75.341	—	82.948	87.623
Grosseto	90.057	75.569	82.456	82 942	89.633	94.466
Imperia	86.647	71.004	77.826	82.030	84.661	87.793
Isernia	84.174	72.602	78.574	—	85.304	93.780
L'Aquila	84.395	69.405	74.301	—	80.290	—
La Spezia	84.233	67.719	74.513	—	82.755	86.737
Latina	85.852	70.861	77.907	79.699	84.844	88.880
Lecce	85.293	69.407	76.654	—	83.255	85.496
Livorno	87.506	73.315	80.629	85.312	88.466	92.247

PROVINCIA	Operai a tempo determinato OTD (lire)	Operai a tempo indeterminato (OTI)				
		comuni (lire)	qualificati (lire)	qualificati super (lire)	specializzati (lire)	specializzati super (lire)
Lucca	89.461	73.287	81.457	80.794	88.678	94.578
Macerata	85.289	69.704	76.710	77.461	84.463	89.702
Mantova	90.553	84.837	91.502	97.417	102.663	109.387
Massa Carrara	86.833	73.219	79.254	—	84.913	90.834
Matera	85.613	69.468	75.339	—	81.100	85.695
Messina	87.279	70.143	76.524	—	81.977	86.747
Milano	91.190	73.809	81.348	85.773	89.382	93.359
Modena	91.688	85.957	92.134	81.472	98.073	109.581
Napoli	84.360	72.709	80.309	84.922	88.105	91.827
Novara	90.622	72.328	80.702	—	90.848	94.028
Nuoro	86.449	74.548	80.599	82.295	88.995	92.060
Oristano	85.806	73.298	79.793	—	88.181	92.450
Padova	88.651	73.105	81.988	82.979	89.843	96.625
Palermo	87.471	71.666	78.530	82.600	85.718	88.985
Parma	87.037	—	77.942	82.500	87.113	92.100
Pavia	90.736	75.738	83.337	87.940	92.017	96.181
Perugia	84.729	70.334	77.083	79.672	84.231	88.569
Pesaro	85.899	70.933	77.508	80.942	84.184	88.840
Pescara	86.188	71.583	78.233	—	84.725	88.351
Piacenza	88.471	72.809	80.445	84.967	88.932	93.427
Pisa	88.735	74.575	81.982	—	89.525	93.676
Pistoia	95.781	75.578	84.590	89.257	93.600	98.188
Pordenone	86.960	69.575	76.942	—	85.269	89.564
Potenza	86.058	71.458	78.295	82.517	85.298	89.192
Ragusa	84.995	69.722	75.970	79.971	82.345	86.305
Ravenna	88.501	71.317	76.857	81.837	88.769	96.750
Reggio Calabria	85.440	69.053	75.247	—	81.432	86.481
Reggio Emilia	89.934	82.906	89.141	85.914	99.312	120.161
Rieti	86.606	72.071	79.602	81.718	87.693	91.566
Roma	84.977	69.024	77.043	—	85.014	89.375
Rovigo	86.246	73.356	80.275	79.917	87.880	93.493
Salerno	87.661	71.452	78.428	82.948	85.261	88.680
Sassari	88.720	72.678	79.654	82.726	88.254	92.088
Savona	82.971	67.764	74.397	—	81.419	85.652
Siena	90.531	73.642	81.863	—	89.177	93.718
Siracusa	83.094	67.570	73.728	—	79.899	83.112
Sondrio	86.216	68.915	78.473	83.031	86.205	90.374
Taranto	88.655	72.227	80.218	—	88.829	92.117
Teramo	85.592	70.561	78.518	—	84.938	81.982
Terni	82.687	69.534	76.470	—	82.731	86.288
Torino	91.911	75.875	83.372	87.331	92.066	94.950
Trapani	87.166	72.024	78.360	80.547	85.347	86.860
Trento	89.874	72.815	82.739	—	92.922	99.773
Treviso	90.025	79.101	85.552	89.904	93.606	98.571
Trieste	84.724	67.417	76.203	—	81.912	88.532
Udine	86.824	70.924	77.618	—	83.026	86.904
Varese	89.570	71.541	79.206	82.452	87.207	91.072
Venezia	89.193	71.036	79.631	83.813	88.014	93.122
Vercelli	90.559	70.973	82.174	80.924	91.340	98.906
Verona	89.739	74.490	83.648	88.793	94.392	98.872
Vicenza	86.426	68.922	76.409	79.389	83.495	87.628
Viterbo	86.729	70.837	78.130	79.636	85.641	89.108

97A5062

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 22743 del 14 maggio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Wolf, con sede in Sasso Marconi (Bologna) e unità in Sasso Marconi (Bologna), per un massimo di ventiquattro dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 dicembre 1996 al 17 giugno 1997.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 è prorogata dal 18 giugno 1997 al 17 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma *8-bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22745 del 16 maggio 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 3, comma 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 è concessa in favore di massimo quattrocentoventotto lavoratori interessati dipendenti dalla s.p.a. Società Pneumatici Pirelli, unità di Villafranca Tirrena (Messina), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 marzo 1997 al 5 settembre 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra per i periodi successivi sulla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili.

La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale prorogata con l'art. 1 è ridotta del dieci per cento

Pagamento diretto: si.

Normativa in deroga art. 4, comma 21, legge n 608/1996.

Con decreto ministeriale n 22746 del 16 maggio 1997, per le motivazioni in premessa riportate, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 14 ottobre 1996 al 13 aprile 1997, della ditta S.r.l. Nuova Tielle, con sede in Pavia e unità di cui all'art. 2.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Nuova Tielle, con sede in Pavia e unità di Segrate-Redecesio, per il periodo dal 14 ottobre 1996 al 13 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 4 novembre 1996 con decorrenza 14 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22747 del 16 maggio 1997, è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° marzo 1996 al 28 febbraio 1998, della ditta S.p.a. Finegil Editoriale, con sede in Roma e unità di cui all'art. 2.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finegil Editoriale, con sede in Roma e unità di Padova, per il periodo dal 1° marzo 1996 al 31 agosto 1996.

Con decreto ministeriale n. 22749 del 16 maggio 1997, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a Selenia, con sede in Crotone (Catanzaro) e unità di Crotone (Catanzaro), per un massimo di cinquantuno dipendenti, per il periodo dal 29 ottobre 1995 al 28 aprile 1996.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce i decreti ministeriali 20772 del 1° giugno 1996 e 22051 del 3 febbraio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 29 aprile 1996 al 28 ottobre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 29 ottobre 1996 al 28 gennaio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 29 gennaio 1997 al 28 aprile 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla Direzione provinciale del lavoro competente, in data 17 novembre 1995, come da protocollo dello stesso.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 22750 del 16 maggio 1997:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° marzo 1992 all'8 agosto 1993, della ditta S.p.a. Corderia Napoletana, con sede in Napoli e unità di cui all'art. 2.

Parere comitato tecnico dell'11 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Corderia Napoletana, con sede in Napoli e unità di Sant'Anastasia (Napoli), per il periodo dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1992 con decorrenza 1° marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

No decurtazione - Istanza presentata come proroga prima del 10 maggio 1993;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Corderia Napoletana, con sede in Napoli e unità di Sant'Anastasia (Napoli), per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Corderia Napoletana, con sede in Napoli e unità di Sant'Anastasia (Napoli), per il periodo dal 1° marzo 1993 all'8 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22751 del 16 maggio 1997:

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 18 aprile 1996 al 17 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Hatù-Ico, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e unità di cui all'art. 2.

Parere comitato tecnico del 20 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° giugno 1996 con effetto dal 18 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Hatù-Ico, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e unità di Casalecchio di Reno (Bologna), per il periodo dal 18 aprile 1996 al 17 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1996 con decorrenza 18 aprile 1996;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 giugno 1996 al 2 giugno 1997, della ditta S.c. a r.l. Sinco Sistemi Integrati di Costruzione, con sede in Parma e unità di cui all'art. 2.

Parere comitato tecnico del 20 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione del programma di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Sinco Sistemi Integrati di Costruzione, con sede in Parma e unità di La Spezia, Massa Carrara, Milano e Parma, per il periodo dal 3 giugno 1996 al 2 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1996 con decorrenza 3 giugno 1996;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 3 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Sinco Sistemi Integrati di Costruzione, con sede in Parma e unità di La Spezia, Massa Carrara, Milano e Parma, per il periodo dal 3 dicembre 1996 al 2 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 28 novembre 1996 con decorrenza 3 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22752 del 16 maggio 1997:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Manifattura di Legnano, con sede in Legnano (Milano) e unità di cui all'art. 2.

Parere comitato tecnico del 4 aprile 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifattura di Legnano, con sede in Legnano (Milano) e unità di Legnano (Milano), per il periodo dal 21 febbraio 1996 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 27 febbraio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 21 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifattura di Legnano, con sede in Legnano (Milano) e unità di Legnano (Milano), per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22753 del 16 maggio 1997:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 10 giugno 1996 al 9 giugno 1998, della ditta S.p.a. Florim Ceramiche, con sede in Fiorano Modenese (Modena) e unità di cui all'art. 2.

Parere comitato tecnico del 26 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Florim Ceramiche, con sede in Fiorano Modenese (Modena) e unità di Fiorano Modenese (Modena) e Mordano (Bologna), per il periodo dal 10 giugno 1996 al 9 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 15 luglio 1996 con decorrenza 10 giugno 1996;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 10 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Florim Ceramiche, con sede in Fiorano Modenese (Modena) e unità di Fiorano Modenese (Modena) e Mordano (Bologna), per il periodo dal 10 dicembre 1996 al 9 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997 con decorrenza 10 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22754 del 16 maggio 1997:

1) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dall'8 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. L.B.S., con sede in Milano e unità di Milano per il periodo dall'8 novembre 1996 al 7 maggio 1997.

Istanza aziendale presentata il 9 dicembre 1996 con decorrenza 8 novembre 1996;

2) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 30 settembre 1996 al 29 setembre 1997, della ditta S.p.a. Italfarmaco, con sede in Milano e unità di cui sotto.

Parere comitato tecnico del 9 aprile 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italfarmaco, con sede in Milano e unità di Cinisello Balsamo (Milano), di Milano e di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 30 settembre 1996 al 29 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1996 con decorrenza 30 settembre 1996

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22755 del 16 maggio 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 19 agosto 1996 al 18 agosto 1997, della ditta S.r.l. Mariani servizi, con sede in Pero (Milano) e unità di cui sotto.

Parere comitato tecnico dell'8 aprile 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Mariani servizi, con sede in Pero (Milano) e unità di sede di Milano e filiali nazionali, per il periodo dal 19 agosto 1996 al 18 agosto 1997.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1996 con decorrenza 19 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto n. 22756 del 16 maggio 1997 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 24 giugno 1996 al 23 giugno 1997, della ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano) e unità di cui sotto.

Parere comitato tecnico del 4 aprile 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano) e unità di filiale Grandi magazzini Torino, via Lagrance (Torino), per il periodo dal 24 giugno 1996 al 23 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1996 con decorrenza 24 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n 22757 del 16 maggio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Breda fucine meridionali, con sede in Bari e unità in Bari, per un massimo di nove dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 settembre 1996 al 3 marzo 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 4 marzo 1997 al 3 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n 22758 del 16 maggio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p.a Atlantic Zenith ceramica, con sede in Fiorano Modenese (Modena) e unità in Fiorano Modenese (Modena), per un massimo di centoventicinque dipendenti, Fiorano Modenese (Modena), per un massimo di ottantadue dipendenti e di Spezzano di Fiorano Modense (Modena), per un massimo di trentotto dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 febbraio 1997 al 23 agosto 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 24 agosto 1997 al 23 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22759 del 16 maggio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mi-Val Icomatic, con sede in Gussago (Brescia) e unità in Gussago (Brescia), per un massimo di trentuno dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 giugno 1996 all'11 novembre 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 novembre 1996, n. 21669/1-2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22760 del 16 maggio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mi-Val Icomatic, con sede in Gussago (Brescia) e unità in Gussago (Brescia), per un massimo di ventinove dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 novembre 1996 all'11 maggio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 12 maggio 1997 al 23 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto n. 22761 del 16 maggio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Preti Industria Dolciaria, con sede in S. Olcese (Genova) e unità in S. Olcese (Genova), per un massimo di trenta dipendenti, Tagliolo Monferrato (Alessandria), per un massimo di cinque dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 febbraio 1997 al 20 agosto 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 21 agosto 1997 al 20 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22762 del 16 maggio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilter, con sede in Bologna e unità in Bologna, per un massimo di cinquantanove dipendenti, Messina, per un massimo di ventuno dipendenti, Napoli, per un massimo di sei dipendenti, Perugia, per un massimo di un dipendenti, Roma, per un massimo di trentuno dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 dicembre 1996 al 16 giugno 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 17 giugno 1997 al 17 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22772 del 20 maggio 1997, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 3 giugno 1996 al 2 giugno 1997, della ditta S.p.a. ing. Francesco Pirrone, con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. ing. Francesco Pirrone, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 3 giugno 1996 al 2 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 28 giugno 1996 con decorrenza 3 giugno 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 3 dicembre 1996 al 2 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1997 con decorrenza 3 dicembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concecssi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22773 del 20 maggio 1997, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 6 maggio 1996 al 5 maggio 1998, della ditta S.p.a. BMG Ricordi (Gruppo Bertelsmann Music Group), con sede in Roma e unità di Milano.

Parere comitato tecnico del 18 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipen-

denti dalla ditta S.p.a. BMG Ricordi (Gruppo Bertelsmann Music Group), con sede in Roma e unità di Milano, per il periodo dal 6 maggio 1996 al 5 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 20 giugno 1996 con decorrenza 6 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22774 del 20 maggio 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'8 luglio 1996 al 7 luglio 1997, della ditta S.c. a r.l. CO.ME.NA. con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 29 aprile 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. CO.ME.NA., con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dall'8 luglio 1996 al 4 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1996 con decorrenza 8 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22775 del 20 maggio 1997, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 31 maggio 1995, con effetto dal 1° marzo 1994 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Vetreria Parmense Bormioli Rocco, con sede in Parma e unità di Parma, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 1° settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22776 del 20 maggio 1997:

1) È approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Pietrasanta Ubaldo, con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Battipaglia (Salerno).

Parere comitato tecnico del 27 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pietrasanta Ubaldo, con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 ottobre 1994 con decorrenza 3 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 3 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Pietrasanta Ubaldo, con sede in Battipaglia (Salerno) e unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 3 aprile 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22777 del 20 maggio 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, della ditta S.p.a. S.I.M.S., con sede in Taranto e unità di Taranto.

Parere comitato tecnico del 13 marzo 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.I.M.S., con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997.

Art. 6, comma 1, legge n. 608/1996.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22778 del 20 maggio 1997:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 17 luglio 1995 all'8 luglio 1997, della ditta S.p.a. F.B.F., con sede in Roccafranca (Brescia) e unità di Romanengo (Cremona).

Parere comitato tecnico del 28 maggio 1996 e 9 aprile 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.B.F., con sede in Roccafranca (Brescia) e unità di Romanengo (Cremona), per il periodo dal 17 luglio 1995 al 16 gennaio 1996.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1995 con decorrenza 17 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 17 luglio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.B.F., con sede in Roccafranca (Brescia) e unità di Romanengo (Cremona), per il periodo dal 17 gennaio 1996 all'8 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 6 febbraio 1996 con decorrenza 17 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22779 del 20 maggio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.O., con sede in Genova e unità in Genova, per un massimo di tredici dipendenti; Taranto, per un massimo di un dipendente, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 dicembre 1996 al 5 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

97A4920

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «MAT.AM di Elio Matacena e C. - Società a responsabilità limitata fiduciaria e di partecipazioni», in Messina.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1997: l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata in data 13 dicembree 1991 alla società «MAT.AM di Elio Matacena e C. - Società a responsabilità limitata fiduciaria e di partecipazioni», con sede legale in Messina, iscritta presso il registro delle imprese di Messina al n. 11393 è sospesa per la durata di novanta giorni dalla data del presente decreto.

97A5060

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali intende coprire per trasferimento uno dei posti vacanti e disponibili presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

E03A «ecologia», disciplina indicata «ecologia»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

97A5064

UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi Ca' Foscari di Venezia è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore sottospecificato alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di lettere e filosofia:

Settore scientifico-disciplinare: L25B «storia dell'arte moderna», per la disciplina «storia dell'arte moderna».

Gli aspiranti al trasferimento sul posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti al trasferimento di alta università dovranno indicare nella domanda la classe stipendiale in godimento, la data dalla quale prestano servizio presso l'università di appartenenza con l'attuale qualifica ed il settore scientifico-disciplinare di inquadramento.

97A5065

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la Scuola normale superiore di Pisa sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia della classe di lettere e filosofia e due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia della classe di scienze matematiche, fisiche e naturali, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura il consiglio direttivo della scuola ha deliberato di provvedere mediante trasferimento:

Classe di scienze matematiche fisiche e naturali:

disciplina «analisi matematica», settore scientifico disciplinare n. A02A intitolato «Analisi matematica»;

disciplina «fisica teorica», settore scientifico disciplinare n. B02A intitolato «fisica teorica»:

Classe di lettere e filosofia:

disciplina «letteratura italiana», settore scientifico disciplinare n. L12A intitolato «letteratura italiana»;

disciplina «filologia classica», settore scientifico disciplinare n. L08A intitolato «filologia classica».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore della Scuola normale superiore di Pisa entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5066

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari		
- annuale	L.	440 000
- semestrale	L.	250 000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi		
- annuale	L	360.000
- semestrale	L.	200.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi		
- annuale	L	100 000
- semestrale	L	60.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	92 500
- semestrale	L	60.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunita europee		
- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L	92 000
- semestrale	L.	59 000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	231.000
- semestrale	L	126 000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514 000
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2)		
- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L 125 000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si ricevera anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L	91 000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N B — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, e subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 4 8 0 9 7 *

L. 1.500